



Bruxelles, 7.8.2018  
COM(2018) 577 final

2018/0304 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio**

## RELAZIONE

### 1. 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta ha l'obiettivo di recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione e di esecuzione (*Conservation and enforcement measures - CEM*) adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 1979. La NAFO è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano esclusivamente alla zona di regolamentazione della NAFO, in alto mare, definita come la zona oltre le zone in cui gli Stati costieri esercitano la giurisdizione in materia di pesca. Nel 2018 sono 35 i pescherecci dell'UE autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione della NAFO, ed essi sbarcano tutte le loro catture in due porti dell'UE, Vigo e Aveiro.

Tutte le parti contraenti della NAFO sono membri della commissione della NAFO. La commissione della NAFO adotta per consenso le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, conformemente all'articolo XIII della convenzione NAFO (o, in casi eccezionali, con una maggioranza dei due terzi). Prima di ogni riunione della commissione della NAFO, la Commissione, per conto dell'UE, redige direttive di negoziato basate su un mandato di cinque anni fissato da una decisione del Consiglio e sulla base di pareri scientifici. Conformemente al mandato, le direttive di negoziato sono presentate al gruppo di lavoro del Consiglio, per discussione e approvazione, e vengono ulteriormente modificate nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si tengono durante le riunioni annuali della NAFO, per tener conto degli sviluppi in tempo reale. Alle riunioni annuali della delegazione UE presso la NAFO partecipano la Commissione, il Consiglio e i rappresentanti dei portatori di interessi.

La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione della NAFO sono vincolanti (articoli XIV, VI.8 e VI.9) e che le parti contraenti sono tenute ad attuarle. Essa precisa inoltre gli obblighi degli Stati di bandiera a norma dell'articolo X.I.1.a e dello Stato di approdo a norma dell'articolo XII.

Nelle sue riunioni annuali la commissione della NAFO adotta nuove misure che il segretario esecutivo della NAFO, successivamente alla riunione, notifica come decisioni della commissione della NAFO alle parti contraenti. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione informa il Consiglio in merito all'adozione di nuove misure e alla data prevista per la loro entrata in vigore.

Tutte le parti contraenti possono sollevare obiezioni alle decisioni adottate dalla commissione della NAFO entro 60 giorni dalla data in cui una misura è notificata dal segretario esecutivo della NAFO. Tutte le misure sono vincolanti, salvo quando viene sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo XIV.2 della convenzione NAFO. L'obiezione può essere successivamente revocata da una parte contraente, nel qual caso la misura diventa vincolante. La procedura per sollevare obiezioni rientra inoltre nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO hanno effetti giuridici, ovvero diventano vincolanti per le parti contraenti. Prima di decidere di sollevare un'obiezione a una misura, la Commissione invita gli organi competenti del Consiglio ad approvare la decisione in tal senso.

L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione agisce nel rigoroso rispetto del diritto internazionale; ciò include il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

La presente proposta si riferisce alle misure adottate dalla NAFO a partire dal 2008 e all'entrata in vigore, il 18 maggio 2017, della convenzione NAFO modificata.

Le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, per quanto destinate principalmente alle parti contraenti della NAFO, impongono obblighi anche agli operatori (ad es., ai comandanti della navi). La presente proposta non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT).

Le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono modificate ogni anno. Da una panoramica storica delle riunioni della NAFO risulta che qualsiasi parte delle misure di conservazione e di esecuzione può essere modificata. L'UE è tenuta ad assicurare che tali misure siano rispettate, in quanto obblighi internazionali, non appena entrano in vigore. La presente proposta è pertanto intesa a recepire la versione più recente delle misure della NAFO; essa prevede inoltre un meccanismo per facilitare, in futuro, un recepimento e un'attuazione rapidi delle misure della NAFO.

La presente proposta definisce i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per provvedere alle modifiche delle misure che, si prevede, saranno frequenti. Le parti delle misure di conservazione e di esecuzione che dovrebbero essere oggetto della delega comprendono di norma il tipo di disposizioni modificate dalle parti contraenti tra il 2008 e il 2017 e che dovrebbero essere modificate negli anni a venire. Pertanto sono stati stabiliti poteri delegati per le norme relative ai seguenti aspetti:

- termini ultimi per l'invio di relazioni e la presentazione di documenti;
- definizioni;
- elenco delle attività vietate alle navi da ricerca;
- determinati limiti per quanto riguarda le catture e lo sforzo di pesca;
- obblighi relativi alla chiusura delle attività di pesca;
- situazioni in cui le specie elencate nelle possibilità di pesca sono da classificare come catture accessorie;
- quantitativi massimi specificati per le specie classificate come catture accessorie che possono essere tenuti a bordo della nave;
- taluni obblighi applicabili in caso di superamento dei limiti di catture accessorie in una qualsiasi cala;
- misure relative alla pesca della razza;
- misure relative alla pesca del gamberello boreale;
- prerequisiti per avviare la pesca dell'ippoglosso nero;
- coordinate geografiche e periodi di chiusura della pesca per il gamberello boreale;
- misure di conservazione per gli squali, tra cui rendicontazione, divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo delle navi, detenzione, trasbordo e sbarco;
- caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia;
- uso di griglie di selezione per il gamberello boreale;

- riferimenti alla mappa delle attività di pesca di fondo esistenti;
- riferimenti alle restrizioni geografiche per le attività di pesca di fondo;
- disposizioni in caso di rinvenimenti, compiti dell'osservatore a bordo;
- trasmissione per via elettronica, elenco dei documenti validi da mantenere a bordo della nave, contenuto del piano di capacità;
- documenti da mantenere a bordo delle navi oggetto di contratto di nolo;
- giornale di pesca, registro di produzione, piano di stivaggio;
- dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS);
- trasmissione elettronica del contenuto delle notifiche;
- obblighi degli ispettori e degli Stati membri di ispezione;
- elenco delle violazioni che costituiscono infrazioni gravi;
- obblighi degli Stati membri di bandiera e degli Stati membri di approdo;
- obblighi del comandante della nave;
- requisiti per l'ingresso in porto e ispezione di parti non contraenti;
- elenco delle misure adottate dagli Stati membri contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - navi che figurano nell'elenco; e
- relazioni annuali.

I termini per l'invio delle comunicazioni, di cui alla presente proposta, sono stati fissati sulla base del calendario della NAFO, con l'obiettivo di consentire all'UE di presentare tempestivamente tali comunicazioni al segretariato della NAFO.

Al fine di garantire che le misure di carattere squisitamente tecnico, quali i formati dei documenti o le coordinate geografiche e le mappe, siano attuate in modo coerente e rapido, il regolamento prevede un riferimento diretto ai pertinenti documenti ufficiali della NAFO. Tali documenti (e ogni loro successiva modifica) sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L), in modo che le misure possano essere esecutive nei confronti di persone fisiche e giuridiche negli Stati membri. L'autonomia del processo decisionale dell'UE continua ad essere garantita dal fatto che le posizioni dell'UE in seno alla NAFO sono basate su un mandato approvato dal Consiglio prima delle riunioni della NAFO e che l'UE mantiene il diritto di opporsi a eventuali misure adottate dalla commissione della NAFO che non siano in linea con tale mandato.

Il progetto si attiene alla struttura e formulazione delle misure della NAFO, per evitare di discostarsi dagli obblighi internazionali dell'UE in quanto parte contraente e per rendere il testo di più facile uso per gli addetti ai controlli e gli operatori.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono state recepite da ultimo con il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 538/2008 del Consiglio del 29 maggio 2008 e dal regolamento (CE) n. 679/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009.

Le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO adottate tra il 2008 e il 2017 (ossia dopo l'ultimo recepimento di grande portata) hanno modificato misure adottate in precedenza e ne hanno stabilito di nuove (ad es., misure di conservazione e di gestione per alcune specie,

requisiti in materia di catture accessorie, norme relative alla pesca con reti a strascico negli ecosistemi marini vulnerabili, procedure di ispezione in mare e in porto, requisiti per le navi, monitoraggio delle attività di pesca e misure supplementari per quanto riguarda lo Stato di approdo). La proposta inoltre legifera sulla prassi esistente relativa alle notifiche della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca al segretario esecutivo della NAFO contenenti informazioni sulle navi battenti bandiere dell'UE.

Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto è pertanto preferibile abrogare il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio al fine di tener conto dei cambiamenti adottati a decorrere dal 2008 e non ancora recepiti nel diritto dell'UE. Per motivi di semplificazione, è necessario abrogare anche il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale e recepire le disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO destinate specificamente all'ippoglosso nero in aggiunta alle altre disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

La proposta è pienamente in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), il quale prevede che l'Unione svolga le sue attività di pesca esterna in conformità ai suoi obblighi internazionali, basando le attività di pesca dell'UE sulla cooperazione regionale per la pesca e coinvolgendo l'Agenzia europea di controllo della pesca nella verifica del rispetto di tali obblighi.

La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, il quale stabilisce che i pescherecci dell'Unione sono soggetti a un elenco di autorizzazioni di pesca delle ORGP in base alle norme specifiche di ciascuna ORGP e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il quale prevede l'inclusione dell'elenco INN della NAFO nell'elenco UE delle navi INN.

La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla NAFO. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, un ambito di competenza esclusiva dell'UE a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Le disposizioni da essa previste sono necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà non è applicabile in questo contesto, poiché la proposta riguarda lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine nell'ambito della componente esterna della politica comune della pesca.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà il rispetto da parte dell'UE degli obblighi stabiliti dalla NAFO, senza andare al di là di quanto è necessario per conseguire questo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento, essendo direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, contribuisce a garantire l'applicazione uniforme in tutta l'UE delle norme proposte, creando in tal modo condizioni di parità per tutti gli operatori dell'UE che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Obiettivo della presente proposta sono il recepimento e l'attuazione delle misure della NAFO in vigore che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti dell'industria degli Stati membri dell'UE sono consultati nelle fasi che precedono le riunioni della NAFO, in cui sono adottate tali raccomandazioni, come pure durante i negoziati che si svolgono nella riunione annuale della NAFO. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione al presente regolamento.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La presente iniziativa legislativa non definisce nuovi aspetti strategici, ma riguarda obblighi internazionali esistenti che sono già vincolanti per l'UE. Non è necessario pertanto effettuare una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I comprende le disposizioni generali sull'oggetto, l'ambito di applicazione e gli obiettivi della proposta e contiene inoltre le definizioni. Il presente regolamento si applica alle navi UE che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO.

Il capo II tratta delle misure di conservazione e di gestione, comprendenti le disposizioni sulle limitazioni delle catture, la chiusura delle attività di pesca, il trasferimento dei contingenti e le norme in materia di catture accessorie. Esso stabilisce altresì disposizioni in materia di dimensioni delle maglie, marcatura degli attrezzi da pesca e taglie minime dei pesci, nonché misure di gestione per la pesca del gamberello boreale, della razza, dell'ippoglosso nero e degli squali.

Il capo III stabilisce misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione della NAFO, tra cui le restrizioni applicabili alle attività di pesca di fondo in talune zone e le condizioni per la pesca di fondo in zone di nuova istituzione.

Il capo IV stabilisce disposizioni in materia di elenchi di navi, marcatura delle navi e contratti di nolo.

Il capo V definisce le norme in materia di monitoraggio e comunicazione delle catture, etichettatura dei prodotti, sistemi di controllo dei pescherecci e trasbordi.

Il capo VI contiene disposizioni sul programma di osservazione, comprese le norme ad esso relative e le norme in materia di comunicazioni elettroniche.

Il capo VII stabilisce disposizioni in materia di ispezione e sorveglianza in mare nella zona di regolamentazione della NAFO. Esso stabilisce norme generali per l'ispezione e la sorveglianza, disposizioni sulle procedure di ispezione e sorveglianza e contiene le disposizioni relative alle infrazioni e alle infrazioni gravi.

Il capo VIII contiene disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, compresi gli obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto, disposizioni in materia di notifica per l'entrata in porto e autorizzazioni di sbarco o di trasbordo. Stabilisce inoltre gli obblighi di comunicazione in relazione alle ispezioni in porto.

Il capo IX contiene disposizioni sui pescherecci di paesi che non sono parti contraenti della NAFO, comprese le disposizioni in materia di presunte di attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), avvistamenti e ispezioni in mare e in porto, elenchi provvisori di navi INN e azioni contro le navi INN che figurano in tali elenchi.

Il capo X contiene disposizioni finali relative ad aspetti quali la riservatezza dei rapporti e dei messaggi elettronici, la procedura di presentazione degli emendamenti, i poteri delegati e le modifiche della legislazione UE in vigore.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che garantisca condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio<sup>3</sup> l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
- (3) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ("la convenzione NAFO"), approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78<sup>4</sup>. Una modifica della convenzione

---

<sup>1</sup> GU C , del , pag. .

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

NAFO è stata adottata il 28 settembre 2007 e approvata con decisione (UE) 2010/717 del Consiglio<sup>5</sup>.

- (4) La NAFO ha l'autorità di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti della NAFO, ma che contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per i comandanti delle navi). Una volta entrate in vigore, le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti della NAFO e, nel caso dell'Unione, sono integrate nel diritto dell'Unione, a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio<sup>6</sup> ha recepito le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO nel diritto dell'Unione.
- (6) Le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono stati modificate in ogni riunione annuale delle parti contraenti della NAFO dal 2008 in poi. È necessario incorporare nel diritto dell'Unione queste nuove disposizioni anche in relazione alle misure di conservazione per talune specie, alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, alle procedure di ispezione in mare e in porto, ai requisiti per le navi, al monitoraggio delle attività di pesca e alle misure supplementari relative allo Stato di approdo.
- (7) Poiché determinate disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO vengono modificate con maggiore frequenza dalle parti contraenti della NAFO e, probabilmente, lo saranno ancora di più in futuro, al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le modifiche future delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione ai seguenti aspetti: termini per le segnalazioni, termini per la presentazione di rapporti; definizioni; elenco delle attività vietate alle navi da ricerca; determinati limiti di cattura e di sforzo; obblighi relativi alla chiusura delle attività di pesca; situazioni nelle quali le specie elencate nelle possibilità di pesca sono classificate come catture accessorie, quantitativi massimi specificati per le specie classificate come catture accessorie che possono essere tenuti a bordo della nave; taluni obblighi applicabili in caso di superamento dei limiti di catture accessorie in una qualsiasi cala; misure relative alla pesca della razza; misure relative alla pesca del gamberello boreale; modifiche alle profondità di pesca e riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca; procedure relative alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale, effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, che entrano nella zona di pesca dell'ippoglosso nero; prerequisiti per iniziare la pesca dell'ippoglosso nero; divieti spazio-temporali relativi al gamberello boreale; misure di conservazione per gli squali, tra cui rendicontazione, divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo delle navi, detenzione, trasbordo e sbarco; caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia; riferimenti alla mappa delle zone esistenti di pesca di fondo ("footprint") e riferimenti alle restrizioni delle attività di pesca di fondo; disposizioni relative alla definizione di rinvenimento di

---

<sup>5</sup> Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e obblighi degli osservatori; contenuto della trasmissione per via elettronica, elenco dei documenti validi da mantenere a bordo delle navi, contenuto dei piani di capacità; documenti da mantenere a bordo delle navi oggetto di contratto di nolo; obblighi relativi all'utilizzo dei giornali di pesca, dei registri di produzione, dei piani di stivaggio nonché obblighi di comunicazione e trasmissione; dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS); disposizioni relative alla trasmissione elettronica del contenuto delle notifiche; obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione; obblighi degli ispettori e degli Stati membri di ispezione; elenco delle violazioni che costituiscono infrazioni gravi; obblighi degli Stati membri di bandiera e degli Stati membri di approdo; obblighi del comandante della nave; requisiti per l'ingresso in porto e ispezioni di parti non contraenti; elenco delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri nei confronti di navi figuranti nell'elenco INN; obblighi di presentazione di relazioni annuali.

- (8) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>7</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (9) La Commissione, che rappresenta l'Unione nelle riunioni della NAFO, approva ogni anno una serie di disposizioni, di natura squisitamente tecnica, delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, in particolare per quanto riguarda il formato e il contenuto dello scambio di informazioni, la terminologia scientifica o la chiusura di zone vulnerabili. Si tratta di disposizioni tecniche e di modifiche che dovrebbero essere integrate direttamente nel diritto dell'Unione in quanto vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri, al fine di garantirne un'applicazione uniforme a tutte le parti contraenti della NAFO e l'esecutività nei confronti delle persone fisiche e giuridiche. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni, la Commissione dovrebbe pubblicare tali misure nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1*

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento, salvo se altrimenti disposto, si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per le attività di pesca praticate a fini commerciali sulle risorse alieutiche della zona di regolamentazione

---

<sup>7</sup> Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016, "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), quale definita nell'allegato I della convenzione<sup>8</sup>.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403<sup>9</sup> e del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>10</sup>.
3. Salvo se altrimenti disposto nel regolamento, le attività delle navi da ricerca dell'Unione non sono limitate da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.

## *Articolo 2*

### *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al recepimento delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO al fine di una loro applicazione uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.

## *Articolo 3*

### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “convenzione”, la convenzione del 1979 sulla cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e relative modifiche periodiche;
- (2) “zona della convenzione”, la zona alla quale si applica la convenzione, quale definita all'articolo IV, paragrafo 1, della stessa. La zona della convenzione è divisa in sottozona, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, di cui all'allegato I della convenzione, citato nel presente regolamento;
- (3) “zona di regolamentazione”, la parte della zona della convenzione situata al di fuori della giurisdizione nazionale;
- (4) “risorse della pesca”, tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione: i) delle specie sedentarie, sulle quali gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani in linea con l'articolo 77 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e ii) degli stock delle specie anadrome e catadrome e delle specie altamente migratorie di cui all'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui sono gestiti nell'ambito di altri trattati internazionali;

---

<sup>8</sup> Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (5) “attività di pesca”, la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla raccolta di risorse della pesca nella zona di regolamentazione, segnatamente:
- (a) l’azione o il tentativo di ricerca, cattura o prelievo di risorse della pesca;
  - (b) qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità; e
  - (c) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;
- (6) “peschereccio”, qualsiasi nave dell’Unione che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, o ad attività di pesca sperimentale o esplorativa;
- (7) “nave da ricerca”, una nave permanentemente adibita ad attività di ricerca o una nave dedicata abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca utilizzata temporaneamente per attività di ricerca sulla pesca;
- (8) “misure di conservazione e di esecuzione”, le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione della NAFO<sup>11</sup>;
- (9) “possibilità di pesca”, i contingenti di pesca assegnati a uno Stato membro in forza di un atto dell’Unione in vigore per la zona di regolamentazione;
- (10) “EFCA”, l’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio<sup>12</sup>;
- (11) “giorno di pesca”, ogni giorno di calendario o frazione di giorno di calendario in cui una nave è presente in una qualsiasi divisione della zona di regolamentazione;
- (12) “porto”, comprende i terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l’imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;
- (13) “nave di una parte non contraente”, una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato che non è parte contraente della NAFO né uno Stato membro, o una nave sospettata di essere priva di nazionalità;
- (14) “trasbordo”, il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell’imbarcazione, di risorse o prodotti della pesca;
- (15) “reti da traino pelagiche”, reti da traino progettate per la pesca di specie pelagiche, nessuna porzione delle quali è utilizzata, o è progettata per essere utilizzata, in alcuna fase, sul fondo del mare o a contatto dello stesso. Tali reti sono prive di dischi, diavoloni o pattini lungo la cima o di qualsiasi altro elemento accessorio progettato per entrare in contatto con il fondale, ma possono essere munite di foderone;

---

<sup>11</sup> Disponibili al seguente indirizzo: <<https://www.nafo.int>>.

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

- (16) “ecosistemi marini vulnerabili (EMV)”, gli EMV di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d’altura;
- (17) “footprint (impronta)”, altrimenti nota come “zone esistenti di pesca di fondo”, la porzione della zona di regolamentazione in cui, storicamente, è stata praticata la pesca di fondo, definita dalle coordinate di cui alla tabella 4 e illustrata nella figura 2 delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (18) “attività di pesca di fondo”, qualsiasi attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca sono o possono essere a contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca;
- (19) “pesce trasformato”, qualsiasi organismo marino che è stato materialmente modificato dopo la cattura, compreso il pesce sfilettato, eviscerato, confezionato, inscatolato, congelato, affumicato, salato, cotto, in salamoia, essiccato o preparato per il mercato in qualsiasi altro modo;
- (20) “attività di pesca di fondo esplorative”, attività di pesca di fondo condotte al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo o al loro interno ma con cambiamenti significativi nell’esecuzione o nella tecnologia utilizzata per la pesca;
- (21) “specie indicatrici di EMV”, le specie che segnalano la presenza di ecosistemi marini vulnerabili, di cui all’allegato I.E, parte VI, delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (22) “numero IMO”, il numero di 7 cifre assegnato sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale;
- (23) “ispettore”, salvo se altrimenti specificato, un ispettore dei servizi di controllo della pesca di una parte contraente della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza di cui al capo VII;
- (24) “pesca INN”, le attività descritte nel Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura;
- (25) “bordata di pesca”, per un peschereccio comprende il tempo trascorso all’interno della zona di regolamentazione della NAFO che ha termine quando tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione sono state scaricate o trasbordate;
- (26) “centro di controllo della pesca (CCP)”, un centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera;
- (27) “elenco delle navi INN”, l’elenco redatto in conformità agli articoli 52 e 53 delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (28) “impatti negativi significativi”, gli impatti negativi significativi di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d’altura;
- (29) “elemento indicatore di EMV”, l’elemento indicatore di EMV menzionato nelle caratteristiche topografiche, idrofisiche o geologiche che potenzialmente sostengono gli EMV, come specificato all’allegato I.E, parte VII, delle misure di conservazione e di esecuzione.

## CAPO II

### MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE

#### *Articolo 4*

##### *Navi da ricerca*

1. Salvo se altrimenti disposto, le attività delle navi da ricerca non sono limitate da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.
2. Una nave da ricerca non deve:
  - (a) effettuare attività di pesca in contrasto con il proprio piano di ricerca; o
  - (b) catturare gamberello boreale nella zona 3L in quantità superiori al contingente assegnato allo Stato membro.
3. Almeno quattordici giorni prima dell'inizio di un periodo di ricerca ittica lo Stato membro di bandiera:
  - (a) comunica alla Commissione, per via elettronica nel formato di cui all'allegato II.C delle misure di conservazione e di esecuzione, tutte le navi abilitate a battere la sua bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione; e
  - (b) fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi abilitate a battere la sua bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca, indicandone l'obiettivo, l'ubicazione e, per le navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, le date in cui la nave sarà utilizzata come nave da ricerca.
4. Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione della cessazione delle attività di ricerca da parte di una nave da ricerca.
5. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione le eventuali modifiche del piano di ricerca almeno quattordici giorni prima che tali modifiche diventino effettive. La nave da ricerca mantiene a bordo un registro di tali modifiche.
6. Le navi che effettuano attività di ricerca devono sempre tenere a bordo una copia del piano di ricerca in lingua inglese.
7. La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri di bandiera conformemente ai paragrafi, 3, 4 e 5 al segretario esecutivo della NAFO al più tardi sette giorni prima dell'inizio del periodo di pesca o, in caso di modifiche del piano di ricerca, sette giorni prima che le modifiche del piano di ricerca diventino effettive.

## Articolo 5

### *Limiti di cattura e di sforzo*

1. Ogni Stato membro provvede a che tutti i limiti di cattura e di sforzo si applichino agli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore e, salvo se altrimenti specificato, che tutti i contingenti siano espressi in peso vivo e in tonnellate metriche.
2. Per gli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore catturati all'interno della zona di regolamentazione da navi autorizzate a battere la sua bandiera, ogni Stato membro:
  - (a) limita le catture da parte delle proprie navi in modo che non sia superato il contingente che gli è stato assegnato conformemente alle possibilità di pesca in vigore;
  - (b) si assicura che tutte le catture di specie provenienti da stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore effettuate dalle proprie navi siano imputate al contingente ad esso assegnato, comprese le catture accessorie di scorfano effettuate nella zona 3M tra la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 50% del TAC per lo scorfano della zona 3M e il 1° luglio;
  - (c) si assicura che a bordo delle sue navi non sia presente altro scorfano catturato nella zona 3M dopo la data in cui si prevede che il 100% del TAC per lo scorfano della zona 3M sarà stato catturato;
  - (d) è autorizzato a praticare la pesca di stock di cui non gli è stato assegnato un contingente in conformità alle possibilità di pesca in vigore, indicato di seguito con contingenti "altri", se tale contingente esiste e il segretario esecutivo della NAFO non ha inviato una notifica di chiusura;
  - (e) comunica alla Commissione e all'EFCA i nomi delle navi dell'UE che intendono pescare i contingenti "altri" almeno 48 ore prima di ogni entrata e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, la notifica è corredata di una stima delle catture previste. La notifica è pubblicata sul sito *Monitor, Control and Surveillance* (MCS) (monitoraggio, controllo e sorveglianza) della NAFO<sup>13</sup>;
  - (f) limita le sue attività di pesca del gamberello boreale nella divisione 3M in conformità allo sforzo di pesca delle possibilità di pesca in vigore a norma del regolamento.
3. Per ogni cala, la specie che rappresenta la percentuale più elevata, in peso, delle catture totali di tale cala è considerata come catturata in un'attività di pesca diretta dello stock in questione.

## Articolo 6

### *Chiusura delle attività di pesca*

1. Ciascuno Stato membro:
  - (a) chiude le attività di pesca degli stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore nella zona di regolamentazione alla data in cui le informazioni disponibili indicano che il

---

<sup>13</sup> <https://mcs.nafo.int/>

contingente totale ad esso assegnato per gli stock in questione sarà stato catturato, compresi il quantitativo che si prevede sarà catturato prima della chiusura dell'attività di pesca, i rigetti e la stima delle catture non dichiarate da tutte le navi autorizzate a battere la bandiera di tale Stato membro;

- (b) si assicura che le sue navi cessino immediatamente le attività di pesca che possono comportare catture quando la Commissione gli notifica, a norma del paragrafo 3, che il contingente ad esso assegnato è stato integralmente catturato. Se lo Stato membro può dimostrare che dispone ancora di contingenti per lo stock in questione conformemente al paragrafo 2, le sue navi possono riprendere la pesca di tale stock;
  - (c) chiude la pesca del gamberello boreale nella divisione 3M quando viene raggiunto il numero di giorni di pesca ad esso assegnati. Il numero di giorni di pesca per ogni nave è determinato utilizzando i dati di posizione VMS nella divisione 3M; a tal fine una qualsiasi parte di un giorno è considerata un giorno intero;
  - (d) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra la data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50% del totale ammissibile di catture (TAC) per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1° luglio;
  - (e) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alla data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100% del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;
  - (f) comunica immediatamente alla Commissione la data di chiusura di cui alle lettere da a) a e);
  - (g) vieta alle navi autorizzate a battere la propria bandiera di continuare, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente "altri" per più di 5 giorni dalla data di notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO, quale trasmessa dalla Commissione, che si prevede l'esaurimento di tale contingente "altri", conformemente al paragrafo 3;
  - (h) si assicura che nessuna nave autorizzata a battere la propria bandiera inizi, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente "altri" a seguito della notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO che si prevede l'esaurimento di tale contingente "altri", conformemente al paragrafo 3;
  - (i) dopo la chiusura della pesca ai sensi del presente paragrafo, si assicura che a bordo delle navi autorizzate a battere la sua bandiera non siano più presenti pesci del contingente in questione, salvo diversa autorizzazione a norma del presente regolamento.
2. Un'attività di pesca chiusa a norma del paragrafo 1 può essere riaperta entro 15 giorni dalla notifica da parte della Commissione in seguito a comunicazione con il segretario esecutivo della NAFO:
- (a) se il segretario esecutivo della NAFO conferma che la Commissione ha dimostrato che è ancora disponibile un contingente dell'assegnazione originale; o
  - (b) se un trasferimento di contingente da un'altra parte contraente della NAFO, in conformità alle possibilità di pesca, si traduce in un contingente supplementare di tale stock oggetto della chiusura.

3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la data di chiusura di cui al paragrafo 1.

## *Articolo 7*

### *Catture accessorie detenute a bordo*

1. Gli Stati membri si assicurano che le loro navi, comprese quelle noleggate in conformità all'articolo 23, quando operano nella zona di regolamentazione, riducano al minimo le catture accessorie di specie provenienti da stock che figurano nelle rispettive possibilità di pesca in vigore.
2. Le specie elencate nelle possibilità di pesca in vigore sono classificate come catture accessorie quando sono prelevate in una divisione in cui esiste una delle situazioni seguenti:
  - (a) allo Stato membro in questione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;
  - (b) è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o
  - (c) il contingente "altri" per un determinato stock è stato integralmente utilizzato a seguito della notifica da parte della Commissione a norma dell'articolo 6.
3. Gli Stati membri garantiscono che le proprie navi, comprese quelle noleggate in conformità all'articolo 23, limitino i quantitativi di specie classificate come catture accessorie detenute a bordo ai massimali indicati di seguito:
  - (a) per il merluzzo bianco nella divisione 3M, lo scorfano nella divisione 3LN e la passera pianuzza nella divisione 3NO: 1250 kg o il 5%, a seconda di quale valore sia superiore;
  - (b) per il merluzzo bianco nella divisione 3NO: 1000 kg o il 4%, a seconda di quale valore sia superiore;
  - (c) per tutti gli altri stock elencati nelle possibilità di pesca, per i quali non sono stati assegnati contingenti specifici allo Stato membro: 2500 kg o il 10%, a seconda di quale valore sia superiore;
  - (d) quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria), o quando il contingente "altri" aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1250 kg o il 5%, a seconda di quale valore sia superiore; e
  - (e) quando la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M viene chiusa in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d): 1250 kg o il 5%, a seconda di quale valore sia superiore.
4. I limiti e le percentuali di cui al paragrafo 3 sono calcolati per divisione come percentuale, in peso, di ciascuno stock sul totale delle catture degli stock elencati nelle possibilità di pesca e detenuti a bordo per la divisione in questione al momento dell'ispezione, sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca.
5. Il calcolo dei livelli di catture accessorie di pesci demersali di cui al paragrafo 3 non include le catture di gamberello boreale nel totale delle catture a bordo.

## Articolo 8

### *Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala*

1. Gli Stati membri si assicurano che le proprie navi:
  - (a) non pratichino la pesca diretta di specie di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
  - (b) rispettino i requisiti elencati di seguito nei casi in cui, fatta eccezione per la pesca diretta del gamberello boreale, il peso di qualsiasi specie soggetta ai limiti per le catture accessorie sia superiore al limite più elevato tra quelli specificati all'articolo 7, paragrafo 3, in una qualsiasi cala:
    - (a) si spostino immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente retata/cala e rimangano a tale distanza per tutto il corso della retata/cala successiva;
    - (b) escano dalla divisione e non vi facciano ritorno per almeno 60 ore se i limiti delle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono stati di nuovo superati a seguito della prima retata/cala dopo che la nave si era spostata in conformità alla lettera b), punto i);
    - (c) effettuino una cala di prova per una durata massima di 3 ore prima di iniziare una nuova attività di pesca dopo un'assenza di almeno 60 ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non va considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente alla lettera b), punti i) e ii); e
    - (d) individuino ogni cala di prova eseguita conformemente alla lettera b) e registrino nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.
2. Nella pesca diretta del gamberello boreale gli spostamenti di cui al paragrafo 1 si applicano quando, in una qualsiasi cala, il quantitativo totale di stock di pesci demersali elencati nelle possibilità di pesca in vigore è superiore al 5% nella divisione 3M o al 2,5% nella divisione 3L.
3. Quando una nave pratica la pesca diretta della razza con reti aventi dimensioni di maglia autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da stock soggetti a limiti per le catture accessorie, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tali catture sono considerate catture accidentali; tuttavia la nave si sposta immediatamente come specificato al paragrafo 1.
4. La percentuale di catture accessorie in una qualsiasi cala è calcolata come percentuale, in peso, di ciascuno stock elencato nelle possibilità di pesca in vigore sul totale delle catture di tale cala.

## Articolo 9

### *Gamberello boreale*

1. Ai fini del presente articolo la divisione 3M comprende la parte della divisione 3L delimitata dalle linee che congiungono i punti indicati nella tabella 1 e illustrata nella figura 1(1) delle misure di conservazione e di esecuzione.

2. Una nave che pratica la pesca del gamberello boreale e di altre specie nella stessa bordata trasmette alla Commissione una relazione indicante il cambiamento di attività di pesca. Il numero di giorni di pesca è calcolato di conseguenza.
3. I giorni di pesca di cui al presente articolo non sono trasferibili tra le parti contraenti della NAFO. I giorni di pesca di una parte contraente della NAFO possono essere utilizzati da una nave autorizzata a battere bandiera di un'altra parte contraente della NAFO soltanto in conformità all'articolo 23.
4. Nessuna nave è autorizzata a praticare la pesca del gamberello boreale nella divisione 3M tra le ore 00:01 UTC (tempo universale coordinato) del 1° giugno e le ore 24:00 UTC del 31 dicembre nella zona descritta nella tabella 2 e illustrata nella figura 1 (2) delle misure di conservazione e di esecuzione.
5. Tutte le attività di pesca del gamberello boreale nella divisione 3L hanno luogo a profondità superiori a 200 m. La pesca nella zona di regolamentazione è limitata a una zona a est di una linea delimitata dalle coordinate descritte nella tabella 3 e illustrata nella figura 1 (3) delle misure di conservazione e di esecuzione.
6. Ogni nave che abbia praticato la pesca del gamberello boreale nella divisione 3L, o rappresentanti della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali con almeno 24 ore di anticipo l'orario previsto di arrivo e una stima dei quantitativi, per divisione, di gamberello boreale detenuti a bordo.

#### *Articolo 10*

##### *Ippoglosso nero*

1. Le misure indicate di seguito si applicano alle navi di 24 metri o più di lunghezza fuori tutto che praticano la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO:
  - (a) gli Stati membri ripartiscono il rispettivo contingente di ippoglosso nero tra le loro navi autorizzate;
  - (b) una nave autorizzata sbarca le sue catture di ippoglosso nero esclusivamente in un porto designato. A tal fine gli Stati membri designano nel loro territorio uno o più porti in cui le navi autorizzate possono sbarcare le catture di ippoglosso nero;
  - (c) gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di ogni porto a tal fine designato. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno venti giorni prima della sua entrata in vigore. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO;
  - (d) almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave autorizzata, o il suo rappresentante che agisce in suo nome, comunica alle competenti autorità portuali l'orario previsto di arrivo, una stima dei quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture;
  - (e) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato di cui all'allegato IV.C delle misure di conservazione e di esecuzione e lo inviano alla Commissione, con l'EFCA in copia, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Il rapporto PSC-3 indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni

pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO.

2. Le procedure indicate di seguito si applicano alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale effettuate al di fuori della zona di regolamentazione che entrano nella zona regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero:
  - (a) il comandante comunica al segretario esecutivo della NAFO per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante intende iniziare la pesca, l'orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);
  - (b) una nave di ispezione, che intenda ispezionare un peschereccio prima che inizi le attività di pesca dell'ippoglosso nero, comunica al peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO le coordinate del punto di ispezione designato, che non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione in cui il comandante stima che la nave comincerà le attività di pesca, e ne informa opportunamente le altre navi di ispezione che operano nella zona di regolamentazione;
  - (c) un peschereccio cui è pervenuta una notifica ai sensi della lettera b) si porta nel punto designato per l'ispezione;
  - (d) un peschereccio non può avviare le attività di pesca prima di essere ispezionato a norma del presente articolo, a meno che:
    - (a) non riceva alcuna comunicazione entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma del paragrafo 2, lettera a); oppure
    - (b) entro 3 ore dall'arrivo nel punto di ispezione designato, la nave di ispezione non abbia ancora iniziato l'ispezione prevista.
3. Sono vietati gli sbarchi di ippoglosso nero da navi di parti non contraenti che hanno praticato attività di pesca nella zona di regolamentazione.

### *Articolo 11*

#### *Calamari*

Nessuna nave è autorizzata a praticare la pesca del calamaro tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno nelle sottozone 3 e 4.

### *Articolo 12*

#### *Misure di conservazione e di gestione degli squali*

1. Gli Stati membri:
  - (a) comunicano tutte le catture di squali, incluse le serie temporali disponibili, in conformità alle procedure di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 25;

- (b) vietano l'asportazione delle pinne di squalo a bordo delle navi;
  - (c) vietano la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.
  3. Nessun peschereccio deve detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le pinne ottenute in violazione di queste disposizioni.
  4. Nelle attività di pesca non dirette agli squali, gli Stati membri incoraggiano tutte le navi autorizzate a battere la loro bandiera a rilasciare gli squali vivi, in particolare gli esemplari giovani, quando non siano destinati a fini alimentari o di sussistenza.
  5. Laddove possibile, gli Stati membri:
    - (a) avviano ricerche finalizzate a rendere gli attrezzi da pesca più selettivi per la protezione degli squali;
    - (b) conducono ricerche sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, sui modelli di migrazione, come pure sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita delle principali specie di squali.
  6. Gli Stati membri forniscono i risultati di tali ricerche alla Commissione che li trasmette al segretariato della NAFO.

### *Articolo 13*

#### *Dimensioni di maglia*

1. Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata in conformità all'allegato III.A delle misure di conservazione e di esecuzione.
2. Nessuna nave può praticare attività di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle previste per ciascuna delle seguenti specie:
  - (a) 40 mm per il gamberello boreale e i gamberetti (PRA);
  - (b) 60 mm per il totano (SQI);
  - (c) 280 mm nel sacco e 220 mm in tutte le altre parti della rete da traino per la razza (SKA);
  - (d) 130 mm per tutti gli altri pesci demersali, come indicato nell'allegato I.C delle misure di conservazione e di esecuzione;
  - (e) 100 mm per lo scorfano atlantico pelagico (*Sebastes mentella* - REB) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K; e
  - (f) 90 mm per lo scorfano (RED) nella pesca che utilizza reti da traino pelagiche nelle divisioni 3O, 3M e 3LN.
3. Una nave che pratica la pesca delle specie di cui al paragrafo 2 e che ha a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate in tale paragrafo, provvede affinché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato durante le attività di pesca.

4. Alle navi che praticano la pesca diretta di specie diverse da quelle indicate al paragrafo 2 è consentito tuttavia catturare specie regolamentate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate al paragrafo 2, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

#### *Articolo 14*

##### *Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi*

1. Sulle reti da traino possono essere utilizzate corde di rinforzo, corde divisorie e galleggianti per il sacco, nella misura in cui tali dispositivi non riducano in alcun modo la dimensione autorizzata delle maglie o ostacolino l'apertura delle maglie.
2. Nessuna nave può utilizzare mezzi o dispositivi che ostruiscono o riducono la dimensione delle maglie. Le navi possono tuttavia fissare i dispositivi di cui all'allegato III.B delle misure di conservazione e di esecuzione (foderoni autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi) alla parte superiore del sacco in modo tale da non ostruire le maglie del sacco, compresi eventuali avansacchi. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco soltanto nella misura necessaria per ridurne o impedirne l'usura.
3. Le navi che pescano il gamberello boreale nelle divisioni 3M e 3L utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano il gamberello boreale nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, misurata come indicato nell'allegato III.B delle misure di conservazione e di esecuzione.
4. Per la pesca nelle zone di chiusura per la protezione delle montagne sottomarine, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono ammesse soltanto le reti da traino pelagiche.
5. Nessun peschereccio è autorizzato a:
  - (a) utilizzare attrezzi non marcati conformemente alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord; o
  - (b) posizionare boe segnaletiche o oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza che sia visibile il numero di registrazione della nave.

#### *Articolo 15*

##### *Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca*

1. Gli Stati membri si assicurano che:
  - (a) le navi autorizzate a battere la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione dispongano a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti;
  - (b) il comandante di una nave che ha perso attrezzi o parti di essi compia ogni ragionevole sforzo per recuperarli prima possibile; e
  - (c) nessun comandante abbandoni deliberatamente attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.

2. Qualora sia impossibile recuperare gli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le seguenti informazioni:
  - (a) il nome e l'indicativo di chiamata della nave;
  - (b) il tipo di attrezzi perduti;
  - (c) la quantità di attrezzi perduti;
  - (d) l'ora della perdita;
  - (e) il luogo della perdita; e
  - (f) le misure messe in atto dalla nave per recuperare gli attrezzi perduti.
3. Dopo il recupero degli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le seguenti informazioni:
  - (a) il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato gli attrezzi;
  - (b) il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha perso gli attrezzi (se noti);
  - (c) il tipo di attrezzi recuperati;
  - (d) la quantità di attrezzi recuperati;
  - (e) l'ora del recupero; e
  - (f) il luogo in cui è avvenuto il recupero.
4. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ai fini di una loro trasmissione al segretario esecutivo della NAFO.

#### *Articolo 16*

##### *Requisiti sulla taglia minima dei pesci*

1. Nessuna nave può tenere a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima di cui all'allegato I.D delle misure di conservazione e di esecuzione; tali pesci devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. I pesci trasformati di lunghezza inferiore a quella prescritta per tale specie nell'allegato I.D delle misure di conservazione e di esecuzione sono considerati provenire da un pesce di taglia inferiore alla taglia minima prescritta per tale specie.
3. Quando il numero di pesci di taglia inferiore a quella minima in una singola cala è superiore al 10% del numero totale di pesci di tale cala, nella cala successiva la nave mantiene una distanza minima di 5 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente.

### **CAPO III**

#### **PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI MARINI VULNERABILI (EMV) NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI ATTIVITÀ DI PESCA DI FONDO**

#### *Articolo 17*

##### *Mapa del footprint (impronta) (zone esistenti di pesca di fondo)*

La mappa delle zone di pesca di fondo esistenti nella zona di regolamentazione, illustrate nella figura 2 delle misure di conservazione e di esecuzione, è delimitata a ovest dal confine

della zona economica esclusiva del Canada e a est dalle coordinate di cui alla tabella 4 delle misure di conservazione e di esecuzione.

### *Articolo 18*

#### *Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo*

1. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle misure di conservazione e di esecuzione e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle misure di conservazione e di esecuzione nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
2. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle misure di conservazione e di esecuzione e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle misure di conservazione e di esecuzione nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
3. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle misure di conservazione e di esecuzione e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle misure di conservazione e di esecuzione nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
4. Fino al 31 dicembre 2018 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona 14 indicata nella figura 5 e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle misure di conservazione e di esecuzione nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

### *Articolo 19*

#### *Attività di pesca di fondo esplorative*

1. Le attività di pesca di fondo esplorative sono soggette a una precedente attività esplorativa condotta in conformità al protocollo di pesca esplorativa di cui all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione.
2. Gli Stati membri le cui navi intendano praticare attività di pesca di fondo esplorative sono tenuti, ai fini della valutazione:
  - (a) a comunicare alla Commissione la "Notifica dell'intenzione di praticare la pesca esplorativa di fondo" in conformità all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione, unitamente alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1;
  - (b) a esigere dalle navi autorizzate a battere la loro bandiera di avviare le attività di pesca di fondo esplorative soltanto dopo essere state autorizzate a norma delle misure di conservazione e di esecuzione finalizzate a prevenire significativi effetti negativi delle attività di pesca esplorative sugli EMV, pubblicate dalla commissione della NAFO;
  - (c) a inviare a bordo un osservatore con sufficienti competenze scientifiche per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative; e
  - (d) a trasmettere alla Commissione un "Rapporto sulla bordata di pesca esplorativa" in conformità all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione entro 2 mesi dal completamento delle attività di pesca di fondo esplorative.

## Articolo 20

### *Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative*

1. Gli Stati membri che intendano partecipare ad attività di pesca di fondo esplorative presentano, a sostegno della loro proposta, una valutazione preliminare degli effetti noti o previsti sugli EMV a seguito delle attività di pesca di fondo che saranno praticate dalle navi autorizzate a battere la loro bandiera.
2. La valutazione preliminare di cui al paragrafo 1:
  - (a) è trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio della riunione di giugno del Consiglio scientifico della NAFO;
  - (b) analizza i diversi elementi conformemente all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione.

## Articolo 21

### *Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)*

1. Il rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) è definito come la cattura, per ogni cala (ad es., cala di una rete da traino o posa di palangari o di reti da imbrocco), di più di 7 kg di pennatulacea e/o 60 kg di altro corallo vivo e/o 300 kg di spugne.
2. Ogni Stato membro chiede ai comandanti delle navi autorizzate a battere la sua bandiera, che effettuano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione, di quantificare le catture di specie indicatrici di EMV, qualora nel corso delle operazioni di pesca siano rinvenute prove di tali specie, in conformità all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione.
3. Se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca di cui al paragrafo 2 (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro), supera la soglia definita al paragrafo 1, il comandante della nave:
  - (a) comunica sollecitamente il rinvenimento all'autorità competente dello Stato di bandiera parte contraente, compresa la posizione segnalata dalla nave, che può essere la posizione finale della retata/cala o un'altra posizione il più vicino possibile al punto esatto del rinvenimento, le specie indicatrici di EMV rinvenute e la quantità (kg) di specie indicatrici di EMV rinvenute; e
  - (b) sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui è meno probabile rinvenire ecosistemi vulnerabili. Il comandante sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.
4. Gli Stati membri dispongono che un osservatore con sufficienti competenze scientifiche sia inviato a bordo delle navi conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), per le zone al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo ("footprint") e:
  - (a) identifichi coralli, spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile, utilizzando il "Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa", conformemente all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione; e

- (b) trasmetta i risultati così raccolti al comandante della nave per agevolare la quantificazione di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri:
- (a) trasmettono sollecitamente le informazioni sui rinvenimenti comunicate dal comandante alla Commissione se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrotto o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1;
  - (b) inviano immediatamente una segnalazione del rinvenimento a tutti i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera; e
  - (c) chiudono in via temporanea, laddove possibile, una zona di due miglia di raggio attorno ad ogni punto in cui sono state rinvenute specie indicatrici di EMV al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo, previa notifica da parte della Commissione. La Commissione può riaprire le zone temporaneamente chiuse previa notifica da parte della NAFO.

#### **CAPO IV**

### **REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI E NOLEGGIO**

#### *Articolo 22*

##### *Requisiti relativi alle navi*

1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:
  - (a) un elenco delle navi abilitate a battere la sua bandiera e che può autorizzare a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel prosieguo la "nave notificata", nel formato di cui allegato II.C.1 delle misure di conservazione e di esecuzione;
  - (b) periodicamente, e sollecitamente, eventuali cancellazioni dall'elenco delle navi notificate nel formato di cui allegato II.C.2 delle misure di conservazione e di esecuzione.
2. Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che:
  - (a) sia una nave notificata e
  - (b) alle navi ammissibili sia stato rilasciato un numero IMO.
3. Gli Stati membri:
  - (a) non consentono a nessuna nave autorizzata a battere la loro bandiera di effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione senza autorizzazione da parte loro né
  - (b) permettono ad alcuna nave autorizzata a battere la loro bandiera di effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione se non sono in grado di esercitare efficacemente i loro obblighi di Stato di bandiera nei confronti di tale nave.
4. Ogni Stato membro gestisce il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in modo da tenere in debito conto le possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione.

5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione in formato elettronico:
  - (a) l'autorizzazione individuale per ogni nave che figura sull'elenco delle navi notificate e da esso autorizzata a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel prosieguo la "nave autorizzata", nel formato di cui all'allegato II.C3 delle misure di conservazione e di esecuzione, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca per l'anno civile;  
  
ogni autorizzazione indica in particolare le date di inizio e di fine della validità e le specie per le quali è autorizzata la pesca diretta, salvo esenzioni previste nell'allegato II.C3 delle misure di conservazione e di esecuzione. Se la nave intende pescare specie regolamentate indicate nelle possibilità di pesca, viene identificato lo stock in cui la specie regolamentata è associata alla zona interessata;
  - (b) in tempi rapidi, la sospensione dell'autorizzazione, nel formato di cui nell'allegato II.C4 delle misure di conservazione e di esecuzione, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi o di qualsiasi modifica del suo contenuto, se la revoca o la modifica intervengono durante il periodo di validità;
  - (c) la riassegnazione di un'autorizzazione che era stata sospesa, trasmessa secondo la procedura di cui alla lettera a).
6. Gli Stati membri si assicurano che il periodo di validità dell'autorizzazione coincida con il periodo di certificazione, per quanto concerne la certificazione del piano di capacità di cui ai paragrafi 10 e 11.
7. Ogni peschereccio reca marcature facilmente identificabili in conformità alle norme accettate a livello internazionale, quali le specifiche standard della FAO per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.
8. Nessun peschereccio può operare nella zona di regolamentazione senza avere a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, nei quali figurino come minimo le seguenti informazioni relative alla nave:
  - (a) l'eventuale nome;
  - (b) l'eventuale lettera (o lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata;
  - (c) il numero (i numeri) di immatricolazione;
  - (d) il numero IMO;
  - (e) il suo (eventuale) segnale radio internazionale di chiamata;
  - (f) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
  - (g) la sua lunghezza fuori tutto;
  - (h) la potenza del motore;
  - (i) il piano di capacità di cui al paragrafo 10; e
  - (j) una stima della capacità di congelamento o la certificazione del sistema di refrigerazione.
9. Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione se non ha a bordo un piano di capacità accurato e aggiornato, certificato da un'autorità competente o riconosciuto dal suo Stato membro di bandiera.
10. Il piano di capacità:

- (a) è in forma di schema o descrizione della stiva del pesce, compresa la capacità di stoccaggio di ciascun deposito destinato allo stoccaggio del pesce in metri cubi; lo schema consiste in una sezione longitudinale della nave e comprende la piantina di ciascun ponte in cui è presente un deposito per lo stoccaggio del pesce, nonché l'ubicazione dei congelatori;
  - (b) indica in particolare l'ubicazione di ogni porta, portello e qualsiasi altro accesso ai depositi per lo stoccaggio del pesce, con riferimento alle paratie;
  - (c) indica le dimensioni principali delle cisterne di deposito del pesce (cisterne con acqua di mare refrigerata) e, per ciascuna di esse, indica la capacità in metri cubi a intervalli di 10 cm; e
  - (d) riporta chiaramente sullo schema la scala per il calcolo delle dimensioni.
11. Ogni Stato membro si assicura che, con cadenza biennale, la conformità del piano di capacità delle sue navi autorizzate sia certificata dall'autorità competente.

### *Articolo 23*

#### *Contratti di nolo*

1. Ai fini del presente capo, si intende per “parte contraente noleggiatrice” la parte contraente che detiene un’assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle misure di conservazione e di esecuzione o lo Stato membro che detiene un’assegnazione di possibilità di pesca e per “Stato membro di bandiera” lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata.
2. Il totale, o una parte, dell’assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice della NAFO può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata (“nave noleggiata”) abilitata a battere la bandiera di uno Stato membro, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - (a) lo Stato membro abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;
  - (b) il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per Stato membro e anno civile;
  - (c) la durata delle attività di pesca nell’ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e
  - (d) la nave noleggiata non sia stata sorpresa in passato a esercitare attività di pesca INN.
3. Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata in conformità al contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice della NAFO.
4. Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera non la autorizza a pescare nell’ambito di contingenti ad esso assegnati o di un altro contratto di nolo allo stesso tempo.
5. Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice della NAFO, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo.
6. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio.
7. Gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:

- (a) l'inizio delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
  - (b) la sospensione delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
  - (c) la ripresa delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;
  - (d) la fine delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo.
8. Lo Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell'ambito di attività di pesca per ogni noleggio di una nave autorizzata a battere la sua bandiera e comunica tali dati alla parte contraente noleggiatrice della NAFO e alla Commissione.
9. La nave noleggiata tiene sempre a bordo una copia della documentazione seguente:
- (a) il nome, l'immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;
  - (b) gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;
  - (c) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell'operatore (degli operatori) della nave;
  - (d) una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e
  - (e) il contingente assegnato alla nave.

## **CAPO V**

### **MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA**

#### *Articolo 24*

##### *Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti*

1. Una volta trasformate, tutte le specie catturate nella zona di regolamentazione sono etichettate in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. Tutte le specie devono essere etichettate utilizzando i seguenti dati:
  - (a) il nome della nave che ha effettuato le catture;
  - (b) il codice alfa-3 per ciascuna specie di cui all'allegato I.C delle misure di conservazione e di esecuzione;
  - (c) nel caso dei gamberelli boreali, la data di cattura;
  - (d) la zona di regolamentazione e la divisione in cui si sono svolte le attività di pesca; e
  - (e) il codice della forma di presentazione dei prodotti quale riportato nell'allegato II.K delle misure di conservazione e di esecuzione.
2. Le etichette sono solidamente fissate, stampate o scritte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di dimensioni tali da poter essere lette dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni.
3. Le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo contrastante.
4. Ogni imballaggio contiene soltanto:

- (a) una categoria di forma di prodotto;
- (b) una divisione di cattura;
- (c) una data di cattura (nel caso dei gamberelli boreali); e
- (d) una specie.

## *Articolo 25*

### *Monitoraggio delle catture*

1. Ai fini del monitoraggio delle catture ogni peschereccio utilizza un giornale di pesca, un registro di produzione e un piano di stivaggio per registrare le attività di pesca nella zona di regolamentazione.
2. Ogni peschereccio compila un giornale di pesca che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che, conformemente all'allegato II.A delle misure di conservazione e di esecuzione:
  - (a) registra accuratamente le catture di ogni retata/cala relative alla zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente;
  - (b) indica la disposizione delle catture di ogni retata/cala, inclusa la quantità (in kg di peso vivo) di ogni stock detenuto a bordo, rigettato in mare, scaricato o trasbordato durante la bordata di pesca in corso.
3. Ogni peschereccio compila un registro di produzione che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che:
  - (a) registra la produzione complessiva giornaliera per ciascuna specie e tipo di prodotto, in kg, relativa al giorno precedente dalle ore 00:01 UTC alle ore 24:00 UTC;
  - (b) mette in relazione la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto con la zona geografica più piccola per la quale è stato assegnato un contingente;
  - (c) elenca i fattori di conversione utilizzati per convertire il peso di produzione di ciascun tipo di prodotto in peso vivo quando viene registrato nel giornale di pesca;
  - (d) riporta per ciascuna voce le informazioni di etichettatura in conformità all'articolo 24.
4. Tenendo debitamente conto della sicurezza e delle responsabilità del comandante in materia di navigazione, ciascun peschereccio stiva tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione in un luogo separato rispetto alle catture effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, assicurandosi che tale separazione sia chiaramente delimitata mediante plastica, compensato o reti.
5. Ciascun peschereccio dispone di un piano di stivaggio che:
  - (a) indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità, in peso del prodotto in kg, di ciascuna specie all'interno di ogni stiva;
  - (b) specifichi l'ubicazione in ciascuna stiva dei gamberelli boreali catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, compresa la quantità di gamberelli boreali in kg per divisione;
  - (c) sia aggiornato quotidianamente per il giorno precedente dalle ore 00:01 alle ore 24:00 UTC, e
  - (d) sia tenuto a bordo fino al completamento dello sbarco.

6. Ogni peschereccio trasmette per via elettronica al suo CCP rapporti sugli aspetti sottoindicati, in conformità al formato e al contenuto previsti per ciascun tipo di rapporto nell'allegato II.D e nell'allegato II.F delle misure di conservazione e di esecuzione:
- (a) catture in entrata (COE): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'ingresso nella zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'ingresso della nave;
  - (b) catture in uscita (COX): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'uscita della nave;
  - (c) rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC; per comunicare catture zero e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità 0 sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0// and //RJ/MZZ 0//);
  - (d) catture a bordo (COB): per tutti i pescherecci che pescano gamberelli boreali nella divisione 3L, prima dell'entrata o uscita dalla divisione 3L, da inviare un'ora prima di attraversare il confine della divisione 3L;
  - (e) trasbordo (TRA):
    - (i) trasmesso dalla nave cedente almeno ventiquattro ore prima del trasbordo; e
    - (ii) trasmesso dalla nave ricevente entro un'ora dal trasbordo;
  - (f) porto di sbarco (POR): da parte di una nave che ha ricevuto un trasbordo almeno 24 ore prima di ogni sbarco;
  - (g) le catture delle specie che figurano nell'elenco di specie dell'allegato I.C delle misure di conservazione e di esecuzione, per le quali il peso vivo totale a bordo è inferiore a 100 kg, possono essere comunicate utilizzando il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), salvo che si tratti di squali. Nella misura del possibile tutte le catture di squali devono essere indicate a livello di specie utilizzando il corrispondente codice alfa-3. Qualora non sia possibile inviare un rapporto specifico per specie, le specie di squali sono registrate, a seconda dei casi, come squaliformi (SHX) o spinaroli (DGX), conformemente ai codici alfa-3 presentati nell'allegato I.C delle misure di conservazione e di esecuzione.
7. I rapporti di cui al paragrafo 6 possono essere annullati utilizzando il formato specificato nell'allegato II.F (8) delle misure di conservazione e di esecuzione. Se uno dei rapporti menzionati deve essere corretto, un nuovo rapporto va inviato sollecitamente dopo l'annullamento nei tempi specificati nel presente articolo.

Il CCP dello Stato di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione di aver accettato l'annullamento del rapporto inviato dalla sua nave.

8. Ogni Stato membro provvede affinché il proprio CCP, immediatamente dopo il ricevimento, trasmetta per via elettronica i rapporti di cui al paragrafo 6 al segretario esecutivo della NAFO nel formato previsto all'allegato II.D delle misure di conservazione e di esecuzione, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA.
9. Gli Stati membri:

- (a) comunicano le rispettive catture mensili provvisorie per specie e zona dello stock e i giorni di pesca mensili provvisori per la pesca del gamberello boreale nella zona 3M, a prescindere dal fatto che abbiano o no contingenti o assegnazioni di sforzo di pesca per gli stock interessati; trasmettono tali rapporti alla Commissione entro 20 giorni dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture;
- (b) si assicurano che le informazioni del giornale di pesca siano trasmesse alla Commissione in formato XML (Extensible Markup Language) o in un file in formato Microsoft Excel contenente come minimo le informazioni di cui all'allegato II.N delle misure di conservazione e di esecuzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna bordata.

## *Articolo 26*

### *Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)*

1. Ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione è dotato di un dispositivo di controllo via satellite in grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al proprio centro di controllo della pesca (CCP) ubicato sulla terraferma, inviando i seguenti dati VMS:
  - (a) l'identificazione della nave;
  - (b) l'ultima posizione della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99%;
  - (c) data e ora (UTC) in cui è stata rilevata la posizione della nave; e
  - (d) la rotta/prora e la velocità della nave.
2. Gli Stati membri si assicurano che i propri CCP:
  - (a) ricevano i dati sulla posizione di cui al paragrafo 1 e li registrino utilizzando i seguenti codici a 3 lettere:
    - (i) "ENT", prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che entra nella zona di regolamentazione;
    - (ii) "POS", ogni successiva posizione VMS trasmessa da ciascuna nave dall'interno della zona di regolamentazione; e
    - (iii) "EXI", prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che esce della zona di regolamentazione;
  - (b) siano dotati di hardware e software per l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati, applichino procedure di back-up e di ripristino e registrino i dati ricevuti dai pescherecci su un supporto informatico che conserveranno per almeno tre anni; e
  - (c) comunichino sollecitamente alla Commissione e all'EFCA il nome, l'indirizzo, il telefono, il telex, l'e-mail o il fax del CCP ed eventuali modifiche successive di tali informazioni.
3. Gli Stati membri si fanno carico di tutti i costi associati al loro sistema di sorveglianza delle navi.

4. Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati conformemente ai paragrafi 1, 2 o 8, ne informa il comandante e la Commissione.
5. Gli Stati membri si assicurano che il comandante o il proprietario di un peschereccio autorizzato a battere la loro bandiera, o un loro rappresentante, sia informato quando il dispositivo di monitoraggio via satellite appare difettoso o non funzionante.
6. In caso di guasto del sistema di monitoraggio via satellite, il comandante provvede affinché esso sia riparato o sostituito entro un mese dal verificarsi del guasto o, se la bordata di pesca dura più di un mese, che la riparazione o la sostituzione siano effettuate nel successivo ingresso in porto della nave.
7. Nessun peschereccio è autorizzato a iniziare una bordata di pesca se il suo dispositivo di monitoraggio via satellite è guasto.
8. Ogni peschereccio che opera con un dispositivo di monitoraggio via satellite guasto comunica, almeno una volta ogni 4 ore, i dati di posizione VMS al CCP del proprio Stato membro di bandiera con altri mezzi di comunicazione disponibili, in particolare via satellite, e-mail, radio, fax o telex.
9. Lo Stato membro di bandiera si assicura:
  - (a) che il suo CCP trasmetta i dati di posizione VMS al segretario esecutivo della NAFO, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA, prima possibile e comunque non oltre 24 ore dopo averli ricevuti e può consentire che i pescherecci autorizzati a battere la sua bandiera trasmettano i dati di posizione VMS via satellite, e-mail, radio, fax o telex direttamente al segretario esecutivo della NAFO; e
  - (b) che i dati di posizione VMS trasmessi al segretario esecutivo della NAFO siano conformi al formato per lo scambio di dati di cui all'allegato II.E delle misure di conservazione e di esecuzione e all'ulteriore descrizione che figura nell'allegato II.D delle stesse misure.
10. Gli Stati membri possono utilizzare i dati VMS della NAFO per operazioni di ricerca e soccorso o a fini di sicurezza marittima.

## **CAPO VI**

### **REGIME DI OSSERVAZIONE**

#### *Articolo 27*

##### *Programma di osservazione*

1. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, a bordo di ogni peschereccio operante nella zona di regolamentazione è sempre presente almeno un osservatore indipendente e imparziale.
2. Gli Stati membri trasmettono all'EFCA un elenco degli osservatori che intendono inviare sulle navi autorizzate a battere la loro bandiera che operano nella zona di regolamentazione. L'EFCA pubblica un elenco di osservatori sul sito web MCS della NAFO.
3. Gli Stati membri si assicurano che gli osservatori a bordo di tali navi assolvano unicamente i compiti di seguito elencati:

- (a) accertare la conformità con il presente regolamento, in particolare verificando le annotazioni nel giornale di pesca, tra cui la composizione delle catture per specie, quantità, peso vivo e peso trasformato; verificare inoltre i rapporti VMS e le comunicazioni radio;
  - (b) tenere una registrazione dettagliata dell'attività giornaliera della nave, sia essa o no impegnata in attività di pesca;
  - (c) per ogni retata annotare il tipo di attrezzo e i relativi dispositivi, la dimensione di maglia, i dati relativi alle catture e allo sforzo, le coordinate, la profondità e il tempo di immersione dell'attrezzo, la composizione delle catture, i rigetti e i pesci sottotaglia conservati a bordo;
  - (d) se la nave svolge attività di pesca nelle zone di chiusura per la protezione delle montagne sottomarine, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, annotare, per ogni retata, nella sezione "Osservazioni" del rapporto di osservazione di cui all'allegato II.M delle misure di conservazione e di esecuzione, tutte le quantità di specie indicatrici di EMV di cui all'allegato I.E delle misure di conservazione e di esecuzione;
  - (e) sorvegliare il funzionamento del sistema di localizzazione via satellite, segnalando eventuali interruzioni o interferenze;
  - (f) utilizzare un codice prestabilito per comunicare a una nave di ispezione, entro 24 ore, eventuali violazioni del regolamento;
  - (g) svolgere le mansioni scientifiche eventualmente richieste dalla Commissione; e
  - (h) prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e, al più tardi, all'arrivo della nave in porto, presentare il rapporto di cui all'allegato II.M delle misure di conservazione e di esecuzione, in formato elettronico, allo Stato membro di bandiera e, in caso di ispezione in porto, alla locale autorità portuale di ispezione. Lo Stato membro di bandiera trasmette il rapporto alla Commissione, in un file di formato Microsoft Excel, entro 25 giorni dall'arrivo della nave in porto. La Commissione a sua volta invia tale rapporto al segretario esecutivo della NAFO.
4. Ogni nave fornisce all'osservatore vitto e alloggio di livello non inferiore a quello previsto per i membri dell'equipaggio.
  5. Il comandante offre all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'espletamento delle sue mansioni. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture detenute a bordo, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare.
  6. Quando un peschereccio non ha a bordo un osservatore come previsto al paragrafo 1, altre parti contraenti della NAFO possono, con il consenso dello Stato membro di bandiera, inviare un osservatore su tale peschereccio, il quale può rimanere a bordo della nave fino al momento in cui lo Stato membro invii un proprio osservatore.
  7. Fatti salvi eventuali accordi con un'altra parte contraente della NAFO, o con un altro Stato membro, gli Stati membri si fanno carico dei costi di remunerazione di ogni osservatore da essi inviato.

## *Articolo 28*

### *Comunicazioni elettroniche*

1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, gli Stati membri possono ritirare gli osservatori dalle navi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) le navi degli Stati membri dispongono di sistemi VMS funzionali con a bordo i necessari mezzi tecnici per inviare “rapporti degli osservatori” e “rapporti sulle catture” in formato elettronico;
  - (b) tali mezzi tecnici devono essere stati testati con successo, mediante scambi di dati, con la NAFO e le parti contraenti che svolgono attività di ispezione nella zona di regolamentazione.
2. Il test di tali scambi si considera positivo se gli scambi di dati sono stati completati con tutti i destinatari e con un tasso di affidabilità del 100%.
  3. Gli Stati membri le cui navi sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono ritirare gli osservatori per non più del 75% del tempo in cui la nave opera nella zona di regolamentazione nel corso dell’anno.
  4. Gli Stati membri che intendano applicare i paragrafi da 1 a 3:
    - (a) entro 20 giorni dall’inizio della campagna di pesca, notificano alla Commissione la loro intenzione in tal senso e, prima di autorizzare una nave a iniziare le operazioni, trasmettono alla Commissione il nome della nave e il periodo in cui essa non avrà a bordo un osservatore. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO;
    - (b) si assicurano che per ciascuna attività di pesca svolta da navi autorizzate a battere la loro bandiera, e che operano in conformità al presente articolo, vi sia una ripartizione equilibrata tra pescherecci che hanno a bordo osservatori e pescherecci che non ne hanno.
  5. Qualora un ispettore notifichi un’infrazione a un peschereccio che applica il presente articolo e non ha a bordo un osservatore al momento della notifica, lo Stato membro di bandiera considera tale infrazione come grave ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, e se non impone al peschereccio di rientrare immediatamente in porto a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera c), punto i), invia sollecitamente un osservatore a bordo di tale peschereccio.
  6. Gli Stati membri che applicano il presente articolo presentano alla Commissione, entro il 1° febbraio di ogni anno per l’anno civile precedente, un rapporto con informazioni relative a quanto segue:
    - (a) conformità generale e, in particolare, un confronto tra le navi con osservatori e le navi senza osservatori;
    - (b) costi o risparmi per l’industria e le autorità degli Stati membri (comprese quelle con una presenza di ispezione);
    - (c) interazione con i mezzi tradizionali di controllo; e
    - (d) funzionamento tecnico del regime e affidabilità.
  7. La Commissione a sua volta invia il rapporto al segretario esecutivo della NAFO.
  8. Ogni Stato membro si fa carico delle spese sostenute per l’applicazione del presente articolo.
  9. L’osservatore a bordo di una nave che applica il presente articolo:
    - (a) in aggiunta alle mansioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, trasmette ogni giorno, in conformità all’allegato II.G delle misure di conservazione e di esecuzione, un rapporto di osservatore (OBR) al CCP dello Stato membro di bandiera che, entro le

- ore 12:00 UTC del giorno successivo al suo ricevimento, lo trasmette alla Commissione, la quale a sua volta lo invia al segretario esecutivo della NAFO; e
- (b) qualora il sistema di trasmissione elettronica dei dati sia disattivato, invia quotidianamente il rapporto con un altro mezzo e mantiene un registro scritto con i dati in questione a disposizione degli ispettori.
10. L'osservatore a bordo di una nave che applica il presente articolo:
- (a) conformemente all'allegato II.F(3) delle misure di conservazione e di esecuzione, trasmette quotidianamente il rapporto CAT al CCP dello Stato membro di bandiera e si assicura che le catture così comunicate corrispondano ai dati del giornale di pesca. Entro le ore 12:00 UTC del giorno successivo al suo ricevimento, il CCP trasmette il rapporto alla Commissione, la quale a sua volta lo invia al segretario esecutivo della NAFO; e
- (b) qualora il sistema di trasmissione elettronica dei dati sia disattivato, trasmette quotidianamente il rapporto con un altro mezzo e tiene un registro scritto con i dati in questione a disposizione degli ispettori.
11. I rapporti OBR e CAT giornalieri indicano la divisione, i quantitativi delle catture detenute a bordo per specie, le catture rigettate in mare e le catture sottotaglia.

## **CAPO VII**

### **PROGRAMMA DI ISPEZIONI IN MARE E DI SORVEGLIANZA**

#### *Articolo 29*

##### *Disposizioni generali*

1. L'EFCA coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. A tal fine, essa può redigere, d'intesa con gli Stati membri interessati, programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni ("programma di ispezioni in mare e di sorveglianza", nel prosieguo il "programma"). Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione di questi programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
2. Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri e notificati all'EFCA nell'ambito del programma.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e l'EFCA, possono di comune accordo destinare gli ispettori che l'EFCA ha assegnato al programma alla piattaforma di ispezione di un'altra parte contraente della NAFO.
4. Se sono presenti contemporaneamente nella zona di regolamentazione più di 15 pescherecci degli Stati membri, l'EFCA e gli Stati membri si assicurano che in tale fase:
  - (a) sia presente nella zona di regolamentazione un ispettore o un'altra autorità competente; o

- (b) un'autorità competente sia presente nel territorio di una parte contraente della NAFO adiacente alla zona della convenzione.
- (c) Gli Stati membri rispondono senza indugio ad ogni comunicazione di infrazioni commesse nella zona di regolamentazione da un peschereccio autorizzato a battere la loro bandiera.
- 5. Gli Stati membri partecipanti al programma forniscono a ogni piattaforma di ispezione, dopo il suo ingresso nella zona di regolamentazione, un elenco degli avvistamenti e dei controlli a bordo effettuati nel precedente periodo di dieci giorni, indicando la data, le coordinate e ogni altra informazione pertinente.
- 6. Gli Stati membri partecipanti al programma, in coordinamento con la Commissione o l'EFCA, si assicurano che ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la loro bandiera operante nella zona di regolamentazione mantenga un contatto sicuro, quotidiano se possibile, con ogni altra piattaforma di ispezione operante nella zona di regolamentazione, al fine di scambiarsi le informazioni necessarie per coordinare le loro attività.
- 7. Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di ricerca, ne devono informare immediatamente la Commissione e l'EFCA.
- 8. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori trattino le navi operanti nella zona di regolamentazione in modo equo, evitando di effettuare un numero sproporzionato di ispezioni sulle navi autorizzate a battere bandiera di una determinata parte contraente della NAFO. Su base trimestrale il numero di ispezioni condotte dai loro ispettori su navi autorizzate a battere la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO riflette, nella misura del possibile, la proporzione del totale delle attività di pesca nella zona di regolamentazione, tenendo conto, tra l'altro, del livello delle catture e dei giorni in mare per nave. Nel determinare la frequenza delle ispezioni gli ispettori possono tenere conto dei modelli di pesca e del rispetto delle norme da parte dei pescherecci.
- 9. Gli Stati membri che partecipano al programma garantiscono che, ad eccezione di quando procedono all'ispezione di un peschereccio autorizzato a battere la loro bandiera e in conformità alla loro legislazione nazionale, gli ispettori e gli ispettori tirocinanti assegnati a tale programma:
  - (a) restino soggetti al loro controllo operativo;
  - (b) attuino le disposizioni del programma;
  - (c) non portino con sé armi quando salgono a bordo della nave;
  - (d) si astengano dal far applicare leggi e regolamenti relativi alle acque dell'Unione;
  - (e) in generale si attengano a regolamenti, procedure e pratiche accettati a livello internazionale per quanto riguarda la sicurezza della nave sottoposta a ispezione e del relativo equipaggio;
  - (f) non interferiscano con le attività di pesca o lo stivaggio di prodotti e, nella misura del possibile, rifuggano da azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo; e

- (g) aprano i container in modo tale che possano essere nuovamente e rapidamente sigillati, imballati e immagazzinati.
- 10. Tutti i rapporti di ispezione, sorveglianza e indagine di cui al presente capo VII, e le relative immagini o prove, sono trattati come riservati, conformemente all'allegato II.B delle misure di conservazione e di esecuzione.

### *Articolo 30*

#### *Obblighi di comunicazione*

- 1. Entro il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri inviano all'EFCA (con la Commissione in copia) le seguenti informazioni, da trasmettere poi al sito MCS della NAFO:
  - (a) i recapiti dell'autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell'immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione, e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;
  - (b) i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l'indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.
- 2. Gli Stati membri che partecipano al programma si assicurano che l'EFCA sia informata in anticipo della data, dell'ora d'inizio e di fine di ogni periodo di pattugliamento da parte della piattaforma di ispezione da essi designata.

### *Articolo 31*

#### *Procedure di sorveglianza*

- 1. Qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio autorizzato a battere la bandiera di una parte contraente della NAFO per il quale vi siano motivi di sospettare una violazione del presente regolamento ma un'ispezione immediata non sia praticabile, l'ispettore:
  - (a) compila il modulo del rapporto di sorveglianza di cui all'allegato IV.A delle misure di conservazione e di esecuzione. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza contiene tutte le informazioni pertinenti sulla composizione della cala e indica il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;
  - (b) registra le immagini della nave, indicando la posizione, la data e ora di registrazione; e
  - (c) trasmette sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.
- 2. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve tale rapporto di sorveglianza provvede sollecitamente:
  - (a) a inviare il rapporto di sorveglianza all'EFCA che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave;

- (b) a trasmettere una copia delle immagini registrate all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave o allo Stato membro di bandiera, se differente dallo Stato membro di ispezione;
  - (c) a garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.
3. Quando riceve un rapporto di sorveglianza relativo a una nave autorizzata a battere la sua bandiera, l'autorità competente di uno Stato membro svolge ogni indagine necessaria per determinare il seguito da dare al caso.
  4. Lo Stato membro trasmette il rapporto di indagine all'EFCA che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO e lo invia alla Commissione.

### *Articolo 32*

#### *Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti*

Gli Stati membri provvedono affinché, per le ispezioni effettuate nell'ambito del programma, i loro ispettori:

- (a) prima dell'imbarco comunichino per radio al peschereccio, utilizzando il codice internazionale dei segnali, il nome della piattaforma di ispezione;
- (b) inalberino sulla nave di ispezione e sull'imbarcazione di servizio che effettua l'abbordaggio il guidone riportato nell'allegato IV.E delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (c) si assicurino che durante l'abbordaggio la nave di ispezione rimanga a distanza di sicurezza dai pescherecci;
- (d) non chiedano al peschereccio di fermarsi o di fare manovra mentre è in fase di cala, traino o recupero;
- (e) limitino ciascuna squadra di ispezione a un massimo di quattro ispettori, compresi eventuali tirocinanti associati alla squadra per esclusivi fini di formazione. Quando un ispettore tirocinante accompagna gli ispettori, questi ultimi devono presentarlo al comandante non appena saliti a bordo. L'ispettore tirocinante si limita a osservare le operazioni di ispezione condotte dagli ispettori autorizzati, senza interferire in alcun modo con le attività del peschereccio;
- (f) appena saliti a bordo presentino al comandante i loro documenti d'identità NAFO rilasciati dal segretario esecutivo della NAFO, in conformità all'articolo 32.3, lettera b), delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (g) limitino la durata dell'ispezione a quattro ore o al tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, a seconda di quale operazione duri più a lungo, salvo:
  - (i) in caso di infrazioni; oppure
  - (ii) se gli ispettori ritengono che la quantità di catture a bordo differisca da quella registrata nel giornale di pesca, nel qual caso gli ispettori proseguono l'ispezione per un'ulteriore ora al fine di verificare i calcoli e le procedure e riesaminare la documentazione pertinente utilizzata per calcolare le catture prelevate nella zona di regolamentazione e le catture a bordo della nave;
- (h) raccolgano tutte le informazioni pertinenti fornite dall'osservatore intese a determinare la conformità al regolamento.

*Obblighi del comandante durante le ispezioni*

Il comandante di un peschereccio adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'ispezione:

- (a) assicurandosi che, quando una nave di ispezione ha segnalato che è in procinto di avviare un'ispezione, ogni rete che sta per essere salpata non sia issata a bordo per almeno 30 minuti dopo il segnale ricevuto dalla nave di ispezione;
- (b) su richiesta di una piattaforma di ispezione e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme di navigazione, facilitando l'imbarco degli ispettori;
- (c) fornendo una scaletta d'imbarco conforme alle disposizioni dell'allegato IV.G delle misure di conservazione e di esecuzione;
- (d) assicurandosi che tutti i congegni meccanici per l'imbarco possano essere utilizzati in sicurezza e che vi sia un accesso sicuro tra tali congegni e il ponte;
- (e) garantendo agli ispettori l'accesso a tutte le zone di interesse, i ponti e i locali, le catture (trasformate o no), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti che essi ritengano necessari per verificare il rispetto del regolamento;
- (f) registrando e fornendo agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
- (g) producendo, su richiesta degli ispettori, documenti d'immatricolazione, schemi grafici o descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, registri di produzione, piani di stivaggio e prestando agli ispettori l'assistenza ragionevolmente necessaria per verificare che l'effettivo stivaggio delle catture sia conforme al piano di stivaggio;
- (h) astenendosi dall'interferire con gli eventuali contatti tra gli ispettori e l'osservatore;
- (i) intraprendendo le azioni necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e di qualsiasi elemento di prova che resta a bordo, salvo se altrimenti disposto dallo Stato di bandiera;
- (j) per garantire la continuità degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;
- (k) interrompendo le attività di pesca su richiesta degli ispettori in conformità all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b);
- (l) consentendo, su richiesta, l'uso delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'operatore radio per i messaggi che gli ispettori devono inviare e ricevere;
- (m) rimuovendo, su richiesta degli ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del regolamento;
- (n) se gli ispettori hanno effettuato annotazioni nei giornali e registri, fornendo agli ispettori copia di tutte le pagine in cui figurano tali annotazioni e, su richiesta degli ispettori, firmando tali pagine per confermare che si tratta di copie conformi; e
- (o) in caso di richiesta di sospendere le attività di pesca, non riprendendo tali attività fino a quando:

- (i) gli ispettori abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova, e
- (ii) il comandante abbia firmato la sezione corrispondente del rapporto di ispezione di cui alla lettera j).

#### *Articolo 34*

##### *Rapporto di ispezione e seguito*

1. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori redigano, per ogni ispezione, un rapporto di ispezione nella forma prevista all'allegato IV.B delle misure di conservazione e di esecuzione.
2. Ai fini del rapporto di ispezione:
  - (a) una bordata di pesca si considera in corso quando la nave ispezionata abbia a bordo catture prelevate nella zona di regolamentazione durante la bordata;
  - (b) nel confrontare le annotazioni del registro di produzione con quelle del giornale di pesca, gli ispettori convertono in peso vivo il peso di produzione applicando i fattori di conversione utilizzati dal comandante;
  - (c) l'ispettore:
    - (i) sintetizza, a partire dalle annotazioni del giornale di pesca, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata in corso, ripartendoli per specie e per divisione;
    - (ii) registra tali dati sintetici nella sezione 12 del rapporto di ispezione e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nella sezione 14.1 del rapporto di ispezione;
    - (iii) al termine dell'ispezione firma il rapporto di ispezione e lo sottopone, per firma e osservazioni, al comandante e a ogni altro testimone che desideri presentare una dichiarazione;
    - (iiii) informa immediatamente la propria autorità competente e le trasmette le informazioni e le immagini entro 24 ore o quanto prima possibile; e
    - (v) fornisce al comandante una copia del rapporto di ispezione, annotando debitamente nella sezione pertinente l'eventuale rifiuto del comandante di confermarne il ricevimento.
3. Lo Stato membro di ispezione:
  - (a) invia all'EFCA il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall'ispezione, per la pubblicazione sul sito web MCS;
  - (b) si attiene alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dopo la notifica di una infrazione da parte degli ispettori.
4. Gli Stati membri si assicurano che i rapporti di ispezione e sorveglianza preparati dagli ispettori della NAFO abbiano uno status documentale equivalente per l'accertamento dei fatti a quello delle ispezioni e dei rapporti di sorveglianza redatti dai propri ispettori.

5. Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore della NAFO in conformità al programma.

### *Articolo 35*

#### *Procedure relative alle infrazioni*

1. Ogni Stato membro di ispezione si assicura che, quando constatano un'infrazione del presente regolamento, i suoi ispettori:
  - (a) registrino l'infrazione nel rapporto d'ispezione;
  - (b) inseriscano, firmandola, un'annotazione nel giornale di pesca o in altro documento pertinente della nave ispezionata, indicando la data, le coordinate e la natura dell'infrazione, predispongano una copia di ogni annotazione pertinente e chiedano al comandante di firmare ciascuna pagina per verificare che si tratta di una copia conforme all'originale;
  - (c) registrino immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova ritenuti necessari dagli ispettori in relazione all'infrazione;
  - (d) appongano in modo sicuro il sigillo di ispezione riportato nei "Sigilli di ispezione NAFO" di cui all'allegato IV.F delle misure di conservazione e di esecuzione e annotino debitamente le azioni adottate e il numero di serie di ciascun sigillo nel rapporto di ispezione;
  - (e) chiedano al comandante:
    - (i) di firmare la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli, al fine di garantire la continuità degli elementi di prova e
    - (ii) di inserire una dichiarazione scritta nella sezione corrispondente del rapporto di ispezione;
  - (f) chiedano al comandante di rimuovere ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del regolamento; e
  - (g) se praticabile, notifichino l'infrazione all'osservatore.
2. Lo Stato membro di ispezione:
  - (a) entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione trasmette una notifica scritta dell'infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all'EFCA, che la inviano a loro volta all'autorità competente della parte contraente Stato di bandiera o dello Stato membro, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate al punto 15 del rapporto di ispezione di cui all'allegato IV.B delle misure di conservazione e di esecuzione; indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica; e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi con l'infrazione di cui al paragrafo 1;
  - (b) entro 5 giorni dal rientro in porto della nave di ispezione invia il rapporto di ispezione alla Commissione e all'EFCA;

- (c) l'EFCA a sua volta lo pubblica sul sito web MCS della NAFO in formato PDF.
3. I provvedimenti adottati dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni sono conformi alle disposizioni dell'articolo 37.

### *Articolo 36*

#### *Ulteriori procedure per le infrazioni gravi*

1. Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave;
  - (a) la pesca nell'ambito di un contingente "altri" praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione, in violazione dell'articolo 5;
  - (b) la pesca nell'ambito di un contingente "altri" per più di cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'attività di pesca in violazione dell'articolo 5;
  - (c) la pesca diretta di uno stock per il quale le attività di pesca sono state sospese o altrimenti vietate, in violazione dell'articolo 6;
  - (d) la pesca diretta di stock o di specie dopo la data di chiusura delle attività di pesca da parte dello Stato membro di bandiera notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 6;
  - (e) la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 11;
  - (f) la pesca con attrezzi per la pesca di fondo in una zona chiusa alla pesca di fondo, in violazione del capo III;
  - (g) l'uso di dimensioni di maglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13;
  - (h) la pesca senza un'autorizzazione valida;
  - (i) inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25;
  - (j) non avere a bordo il sistema di monitoraggio via satellite, o interferire con il suo funzionamento, in violazione dell'articolo 26;
  - (k) la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'articolo 25;
  - (l) il fatto di ostacolare o intimidire gli ispettori o gli osservatori, di interferire con il loro operato o di impedire in altro modo l'esercizio delle loro mansioni;
  - (m) il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo;
  - (n) il fatto di celare, manomettere o eliminare le prove relative a un'indagine, inclusa la rottura o manomissione dei sigilli o l'ingresso in zone sigillate;
  - (o) la presentazione di documenti falsificati o la comunicazione di informazioni false a un ispettore, che impedirebbero l'accertamento di un'infrazione grave;
  - (p) lo sbarco, il trasbordo o l'uso di altri servizi portuali:
    - (i) in un porto non designato in conformità alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1; oppure
    - (ii) in assenza dell'autorizzazione dello Stato membro di approdo di cui all'articolo 40, paragrafo 6;

- (q) il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1.
2. Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso un'infrazione grave:
- (a) adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave e/o agli attrezzi da pesca ai fini di un'ulteriore ispezione;
  - (b) invitano il comandante a sospendere tutte le attività di pesca che secondo loro costituiscono un'infrazione grave; e
  - (c) informano immediatamente la propria autorità competente, alla quale trasmettono le informazioni e, se possibile, le immagini, entro 24 ore. L'autorità competente destinataria di tali informazioni le trasmette alla parte contraente di cui batte bandiera la nave o allo Stato membro di bandiera se è diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente all'articolo 35.
3. In caso di infrazione grave da parte di una nave autorizzata a battere la sua bandiera, lo Stato membro di bandiera:
- (a) conferma sollecitamente il ricevimento delle relative informazioni e immagini;
  - (b) si assicura che la nave ispezionata non ricominci le attività di pesca fino a nuova notifica;
  - (c) utilizzando tutte le informazioni e il materiale disponibili, riesamina il caso e entro 72 ore:
    - (i) ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione completa sotto la sua autorità, se vi sono motivi di sospettare una delle seguenti infrazioni gravi:
      - la pesca diretta di uno stock soggetto a moratoria;
      - la pesca diretta di uno stock la cui pesca è vietata a norma dell'articolo 6;
      - inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25; oppure
      - la reiterazione della stessa infrazione grave durante un periodo di 6 mesi.
4. Se l'infrazione grave è relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, l'ispezione di cui sopra comprende l'ispezione fisica e il conteggio del totale delle catture a bordo per specie e divisione.
5. Ai sensi del presente articolo con "inesattezze nella dichiarazione delle catture" si intende una differenza di almeno 10 tonnellate o del 20%, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolati come percentuale dei dati riportati nel giornale di produzione.
6. Previo consenso dello Stato membro di bandiera, e se la parte contraente della NAFO che è Stato di approdo è differente, gli ispettori di un'altra parte contraente possono partecipare a tutta l'ispezione e al conteggio delle catture.
7. Se il paragrafo 3, lettera c), punto i) non è applicabile, lo Stato membro di bandiera può:
- (a) consentire alla nave di riprendere le attività di pesca. In questo caso lo Stato membro di bandiera fornisce alla Commissione, entro 2 giorni dalla notifica dell'infrazione, una giustificazione scritta dei motivi per i quali non è stato imposto alla nave di fare

rientro in porto; la Commissione a sua volta ne informa il segretario esecutivo della NAFO; oppure

- (b) ordinare alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione fisica completa sotto la sua autorità.
8. Se lo Stato membro di bandiera ordina alla nave ispezionata di rientrare in porto, gli ispettori possono salire a bordo o restare a bordo della nave mentre si reca in porto, a meno che lo Stato membro di bandiera non ordini loro di lasciare la nave.

#### *Articolo 37*

##### *Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni*

1. In caso di infrazione da parte di una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro di bandiera:
  - (a) effettua un'indagine accurata, comprendente, se necessario, l'ispezione fisica della nave quanto prima possibile;
  - (b) collabora con la parte contraente della NAFO, o con lo Stato membro di ispezione se differente dallo Stato membro di bandiera, al fine di preservare le prove o la catena di custodia in una forma tale da facilitare l'espletamento delle procedure previste dalle sue leggi;
  - (c) agisce senza indugio a livello amministrativo o giudiziario, secondo la propria legislazione nazionale, nei confronti dei responsabili della nave; e
  - (d) si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni e privare chi le ha commesse dai benefici da esse derivanti.
2. I provvedimenti giudiziari o amministrativi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono comprendere quelli inclusi nel seguente elenco non esaustivo, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:
  - (a) ammende;
  - (b) il sequestro della nave, di attrezzi e catture illegali;
  - (c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca; e
  - (d) la riduzione o l'abolizione di eventuali contingenti di pesca.
3. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché tutte le notifiche di infrazione siano trattate come se provenissero da propri ispettori.
4. Lo Stato membro di bandiera e lo Stato membro di approdo comunicano immediatamente alla Commissione:
  - (a) i provvedimenti giudiziari o amministrativi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d);
  - (b) prima possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro mesi dopo il verificarsi di un'infrazione grave, un rapporto che delinei l'andamento dell'indagine, compresi i dettagli delle eventuali azioni adottate o avviate in relazione all'infrazione; e
  - (c) al completamento dell'indagine, un rapporto sui relativi risultati.

## Articolo 38

### *Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni*

1. Entro il 1° febbraio di ogni anno ogni Stato membro presenta un rapporto alla Commissione e all'EFCA. La Commissione, a sua volta, comunica al segretario esecutivo della NAFO, in conformità al programma:
  - (a) il numero di ispezioni di pescherecci autorizzati a battere la bandiera di ciascuno Stato membro e di altre parti contraenti della NAFO che ha effettuato nell'anno civile precedente;
  - (b) il nome di ogni peschereccio per il quale i suoi ispettori hanno emesso un avviso di infrazione, indicando la data e il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione;
  - (c) il numero di ore di volo di pattugliamento effettuate dai suoi aeromobili di sorveglianza, il numero di avvistamenti effettuati da tali aeromobili, il numero di rapporti di sorveglianza trasmessi e, per ciascuno di questi rapporti, la data, l'ora e il luogo dell'avvistamento;
  - (d) i provvedimenti adottati durante l'anno precedente, compresa una descrizione dei termini specifici di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi o delle sanzioni comminate (ad es., importo delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), in riferimento a:
    - (i) ogni infrazione constatata da un ispettore in relazione a navi autorizzate a battere la sua bandiera; e
    - (ii) ogni rapporto di sorveglianza ricevuto.
2. I rapporti di cui al paragrafo 1, lettera d), indicano lo stato di avanzamento del procedimento. Lo Stato membro continua a elencare tali infrazioni in ogni rapporto successivo fino alla comunicazione dell'esito finale dell'infrazione.
3. Gli Stati membri forniscono una spiegazione sufficientemente dettagliata di ogni infrazione per la quale non hanno adottato provvedimenti o comminato sanzioni.

## CAPO VIII

### **CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA PARTE CONTRAENTE**

## Articolo 39

### *Campo di applicazione*

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi, ai trasbordi o all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci autorizzati a battere la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che effettuano attività di pesca nella zona di regolamentazione. Le disposizioni si applicano ai pesci catturati nella zona di regolamentazione o ai prodotti ittici ottenuti da tali pesci che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

## Articolo 40

### *Obblighi dello Stato membro di approdo*

1. Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione e all'EFCA un elenco dei porti designati nei quali i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per utilizzare i servizi portuali e nella misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma del presente capo. La Commissione pubblica, in formato PDF, un elenco di porti designati sul sito web MCS della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell'elenco precedente almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore.
2. Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in 3 giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul periodo di richiesta preventiva alla Commissione che le pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
3. Lo Stato membro di approdo designa l'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 42, delle conferme a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e del rilascio delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e i recapiti dell'autorità competente alla Commissione che li pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui l'Unione europea non autorizza sbarchi, trasbordi o l'uso dei porti da parte di navi autorizzate a battere la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO.
5. Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, alla parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera e alla parte contraente della NAFO di cui batte bandiera la nave cedente se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo.
6. I pescherecci non possono entrare in porto senza preventiva autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo. L'autorizzazione di sbarco o di trasbordo è concessa soltanto se è pervenuta la conferma da parte della parte contraente NAFO di cui la nave batte bandiera, di cui all'articolo 41, paragrafo 2.
7. In deroga al paragrafo 6, lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale in assenza della conferma di cui al citato paragrafo alle condizioni indicate di seguito:
  - (a) il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;
  - (b) il pesce è posto in vendita, preso in consegna, prodotto o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 6;
  - (c) qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dopo lo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare e eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

8. Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante del peschereccio la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto o, se il peschereccio è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali. Se il peschereccio è autorizzato a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L delle misure di conservazione e di esecuzione con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata alla Commissione per essere pubblicata sollecitamente sul sito web MCS della NAFO. Qualora sia negata l'autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte contraente NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.
9. In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lo Stato membro di approdo invia alla Commissione una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è stata annullata, ai fini della sua pubblicazione sul sito web MCS della NAFO e della trasmissione automatica alla parte contraente NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.
10. Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15% di tutti gli sbarchi e i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione. Nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione lo Stato membro dà priorità:
  - (a) alle navi alle quali in precedenza era stato negato l'ingresso in porto o l'utilizzo dei servizi portuali in conformità al presente capo o a qualsiasi altra disposizione del regolamento; e
  - (b) alle richieste presentate da altre parti contraenti della NAFO, Stati o organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") di sottoporre a ispezione una particolare nave.
11. Le ispezioni sono effettuate in conformità all'allegato IV.H delle misure di conservazione e di esecuzione da ispettori autorizzati dello Stato membro di approdo, che presentano al comandante i documenti di identità prima di iniziare l'ispezione.
12. Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti della NAFO ad accompagnare i propri ispettori in qualità di osservatori.
13. Un'ispezione in porto comporta il monitoraggio dell'intero sbarco o trasbordo delle risorse ittiche in tale porto. Durante l'ispezione, l'ispettore dello Stato membro svolge almeno le seguenti operazioni:
  - (a) opera un raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati,
    - (i) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo,
    - (ii) i rapporti sulle catture e le attività e
    - (iii) tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva di cui all'allegato II.L delle misure di conservazione e di esecuzione (moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo);
  - (b) verifica e registra i quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;
  - (c) verifica tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in conformità al capo VII;

- (d) verifica tutte le reti presenti a bordo e registra la misura delle dimensioni di maglia;
  - (e) verifica la conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima.
14. Lo Stato membro di approdo, se possibile, si mette in comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell'equipaggio oltre che con l'ispettore e, se possibile e necessario, si assicura che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.
  15. Lo Stato membro di approdo, se possibile, evita di ostacolare indebitamente l'attività del peschereccio e garantisce che quest'ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del pesce.
  16. Ogni ispezione è documentata compilando il modulo PSC 3 (modulo per l'ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo) di cui all'allegato IV.C delle misure di conservazione e di esecuzione. Il processo di compilazione e trattamento del rapporto sull'ispezione dello Stato di approdo comprende i seguenti aspetti:
    - (a) gli ispettori segnalano eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto, fornendo informazioni sulle stesse. La segnalazione contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato;
    - (b) gli ispettori possono inserire eventuali osservazioni che ritengano pertinenti;
    - (c) il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto;
    - (d) gli ispettori firmano il rapporto e invitano il comandante a fare altrettanto. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso;
    - (e) al comandante della nave è fornita una copia del rapporto con i risultati dell'ispezione e le eventuali misure che potrebbero essere adottate.
  17. Lo Stato membro di approdo trasmette senza indugio alla Commissione e all'EFCA una copia di ciascun rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo. La Commissione pubblica il rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO; esso viene poi trasmesso automaticamente allo Stato di bandiera parte contraente della NAFO e allo Stato di bandiera di qualsiasi nave che abbia trasbordato catture sulla nave oggetto di ispezione.

#### *Articolo 41*

##### *Obblighi dello Stato membro di approdo*

1. Gli Stati membri si accertano che il comandante di ogni peschereccio autorizzato a battere la loro bandiera rispetti gli obblighi di cui all'articolo 42.
2. Lo Stato membro di un peschereccio che intende effettuare operazioni di sbarco o trasbordo, o qualora il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, rinvia per conferma una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L delle misure di conservazione e di esecuzione, trasmesso conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, in cui dichiara che:

- (a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;
  - (b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
  - (c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e
  - (d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.
3. Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, e dell'invio delle conferme a norma dell'articolo 40, paragrafo 6. La Commissione pubblica queste informazioni, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.

## *Articolo 42*

### *Obblighi del comandante del peschereccio*

1. Il comandante o l'agente di un peschereccio che intenda entrare in porto invia una domanda in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di approdo entro i termini di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La domanda è corredata del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L, parte A, delle misure di conservazione e di esecuzione, debitamente compilato come segue:
  - (a) il modulo PSC 1 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.A delle misure di conservazione e di esecuzione è utilizzato quando la nave trasporta, sbarca o trasborda le proprie catture; e
  - (b) il modulo PSC 2 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.B delle misure di conservazione e di esecuzione è utilizzato quando la nave è impegnata in operazioni di trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;
  - (c) entrambi i moduli (PSC 1 e PSC 2) sono compilati nei casi in cui una nave trasporti, sbarchi o trasbordi le proprie catture e catture ricevute a seguito di un trasbordo.
2. Un comandante o agente può annullare una richiesta preventiva, previa notifica alle autorità competenti del porto che intendeva utilizzare. La richiesta è corredata di una copia del modulo originale di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L delle misure di conservazione e di esecuzione, con la scritta "annullata" riportata in diagonale.
3. Il comandante di un peschereccio non avvia le operazioni di sbarco o di trasbordo prima dell'ora prevista di arrivo (*Estimated Time of Arrival - ETA*), quale indicata nel modulo PSC 1 o PSC 2. Tuttavia, le operazioni di sbarco o trasbordo possono cominciare prima dell'ora prevista di arrivo con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.
4. Il comandante di un peschereccio:

- (a) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;
- (b) consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.

#### *Articolo 43*

##### *Infrazioni rilevate durante le ispezioni in porto*

Quando un'infrazione è rilevata nel corso di un'ispezione di una nave in porto, si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli da 35 a 38.

#### *Articolo 44*

##### *Riservatezza*

Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono trattati come documenti riservati dagli Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi e dal personale, conformemente all'allegato II.B delle misure di conservazione e di esecuzione.

## **CAPO IX**

### **REGIME RELATIVO ALLE PARTI NON CONTRAENTI**

#### *Articolo 45*

##### *Presunte attività di pesca INN*

1. Si presume che la nave di un parte non contraente abbia compromesso l'efficacia del regolamento e abbia praticato attività di pesca INN, se:
  - (a) è stata avvistata o in altro modo identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione;
  - (b) ha effettuato operazioni di trasbordo con un'altra nave di una parte non contraente avvistata o identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione o al suo esterno; e/o

- (c) è inserita nell'elenco INN della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ("NEAFC")<sup>14</sup>.

#### *Articolo 46*

##### *Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione*

1. Ogni Stato membro con una presenza di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione, autorizzata nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, che avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:
  - (a) trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza, di cui all'allegato IV.A delle misure di conservazione e di esecuzione;
  - (b) cerca di informare il comandante che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;
  - (c) se opportuno chiede al comandante l'autorizzazione di salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione; e
  - (d) se il comandante accetta l'ispezione:
    - (i) trasmette sollecitamente alla Commissione le risultanze dell'ispezione, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione, di cui all'allegato IV.B delle misure di conservazione e di esecuzione; e
    - (ii) consegna al comandante una copia del rapporto di ispezione.

#### *Articolo 47*

##### *Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti*

1. Ogni comandante di una nave di una parte non contraente chiede il permesso di entrare in porto all'autorità competente dello Stato membro di approdo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 42.
2. Gli Stati membri di approdo:
  - (a) trasmettono sollecitamente allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 42;
  - (b) negano l'ingresso in porto di qualsiasi nave di una parte non contraente se:
    - (i) il comandante non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1; oppure
    - (ii) lo Stato di bandiera non ha confermato le attività di pesca della nave conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

---

<sup>14</sup> La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981).

- (c) comunicano al comandante o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di negare l'ingresso in porto, lo sbarco o il trasbordo o altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;
  - (d) revocano il diniego di ingresso in porto unicamente se lo Stato di approdo ha stabilito che vi sono prove sufficienti del fatto che le ragioni alla base di tale diniego erano inadeguate o erranee o che tali ragioni non sussistono più;
  - (e) comunicano al comandante o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di revocare il diniego di ingresso in porto, di sbarco o trasbordo o di altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;
  - (f) qualora autorizzino l'ingresso, si accertano che la nave sia ispezionata da funzionari debitamente autorizzati che conoscono il regolamento e che l'ispezione sia effettuata in conformità all'articolo 40, paragrafi da 11 a 17; e
  - (g) trasmettono sollecitamente alla Commissione una copia del rapporto di ispezione e i dettagli di eventuali azioni successive da loro intraprese.
3. Gli Stati membri si accertano che nessuna nave di parti non contraenti proceda a operazioni di sbarco o trasbordo o faccia altro uso dei servizi portuali, a meno che la nave non sia stata prima ispezionata da suoi funzionari debitamente autorizzati e con un buona conoscenza del regolamento e il comandante possa dimostrare che le specie di pesci detenute a bordo e oggetto della convenzione NAFO sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione o nel rispetto del regolamento.

#### *Articolo 48*

##### *Elenco provvisorio di navi INN*

- 1. Oltre alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità agli articoli 43 e 45, gli Stati membri possono trasmettere sollecitamente alla Commissione ogni informazione che possa contribuire all'identificazione delle navi di parti non contraenti che svolgono attività di pesca INN nella zona di regolamentazione.
- 2. Se una parte contraente si oppone a che una nave che figura nell'elenco delle navi INN della NEAFC sia inserita nell'elenco delle navi INN della NAFO, o sia radiata dallo stesso, il segretario esecutivo della NAFO inserisce tale nave nell'elenco provvisorio delle navi INN.

#### *Articolo 49*

##### *Azioni contro le navi che figurano negli elenchi INN*

- (1) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN in relazione alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, tra l'altro:
  - (a) vietando, salvo nei casi di forza maggiore, a tutte le navi autorizzate a battere la loro bandiera di partecipare ad attività di pesca con le navi che figurano in tali elenchi, comprese, ma non solo, le attività di pesca congiunte;
  - (b) vietando la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a tali navi;

- (c) vietando a tali navi l'ingresso nei loro porti e, qualora una nave si trovi già in porto, vietandole l'uso del porto, salvo nei casi di forza maggiore, di difficoltà, per fini di ispezione o per intraprendere appropriate azioni esecutive;
- (d) vietando a tali navi di cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore;
- (e) rifiutando a tali navi il permesso di praticare attività di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;
- (f) vietando il noleggio di tali navi;
- (g) vietando a tali navi di battere la loro bandiera;
- (h) vietando lo sbarco e l'importazione di pesce proveniente da tali navi o riconducibile alle stesse;
- (i) incoraggiando gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi il trasbordo di pesce; e
- (j) raccogliendo e scambiando adeguate informazioni su tali navi con le altre parti contraenti, non contraenti e le ORGP al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire l'uso di falsi titoli di importazione ed esportazione in relazione al pesce o a prodotti della pesca provenienti da tali navi.

## **CAPO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 50*

##### *Relazione annuale*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.
2. La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti, nonché su eventuali attività di ricerca in questo settore.
3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute e le trasmette sollecitamente al segretario esecutivo della NAFO.

#### *Articolo 51*

##### *Riservatezza*

Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 27, paragrafi 2 e 4.

*Articolo 52*  
*Procedure di modifica*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 in relazione a quanto segue:
  - (a) articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e g), articolo 6, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 5, lettera b), articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e e), articolo 10, paragrafo 2, lettera a), articolo 20, paragrafo 2, lettera a), articolo 22, paragrafo 5, lettera a), articolo 25, paragrafo 8, lettere a) e b), articolo 27, paragrafo 2, lettera h), articolo 28, paragrafo 5, lettera a), articolo 28, paragrafo 7, articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), articolo 34, paragrafo 3, lettera a), articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 36, paragrafo 3, lettera c), punto ii), articolo 38, paragrafo 1, articolo 38, paragrafo 2, lettera b), articolo 40, paragrafi 1, 2 e 7, e articolo 50, paragrafo 1, per quanto riguarda i termini per la presentazione di relazioni o di altre informazioni o richieste;
  - (b) le definizioni di cui all'articolo 3;
  - (c) l'elenco delle attività vietate alle navi da ricerca, di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
  - (d) talune limitazioni relative a catture e sforzo di pesca, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere c), d) e f);
  - (e) gli obblighi relativi alla chiusura delle attività di pesca, di cui all'articolo 6;
  - (f) le situazioni descritte all'articolo 7, paragrafo 2, nelle quali le specie elencate nelle possibilità di pesca sono classificate come catture accessorie, e i quantitativi massimi specificati per le specie classificate come catture accessorie che possono essere tenuti a bordo della nave, di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
  - (g) i casi in cui i limiti per le catture accessorie superano in una qualsiasi cala i limiti specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b); le misure relative alla pesca della razza di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
  - (h) le misure di cui all'articolo 9 relative alle zone di pesca del gamberello boreale; le pertinenti comunicazioni, le modifiche alle attività e alle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca;
  - (i) le procedure relative alle navi aventi a bordo catture di peso complessivo superiore a 50 tonnellate di peso vivo che entrano nella zona di regolamentazione della NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d);
  - (j) i divieti spazio-temporali relativi al gamberello boreale, di cui all'articolo 11;
  - (k) le misure di conservazione per gli squali, tra cui rendicontazione, divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo delle navi, detenzione, trasbordo e sbarco, di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
  - (l) le caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e l'uso delle griglie di selezione per il gamberello boreale, di cui all'articolo 14, paragrafo 3;
  - (m) le disposizioni concernenti modifiche della mappa delle zone esistenti di pesca di fondo ("footprint"), punti che delimitano la parte est delle zone esistenti di pesca di fondo di cui all'articolo 17, tra cui l'aggiunta di nuove zone;

- (n) le disposizioni relative a modifiche nella definizione delle zone soggette a restrizioni e alle date di chiusura delle attività di pesca di fondo, tra cui l'aggiunta di nuove zone di cui all'articolo 18;
  - (o) le disposizioni relative alla definizione di rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e agli obblighi degli osservatori, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b);
  - (p) il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere a bordo delle navi conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 10;
  - (q) i documenti da tenere a bordo delle navi oggetto di contratto di nolo, di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
  - (r) gli obblighi riguardanti l'uso dei giornali di pesca, dei registri di produzione e dei piani di stivaggio, di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5, i requisiti in materia di rapporti inviati per via elettronica, di cui all'articolo 25, paragrafo 6, e gli obblighi relativi alla comunicazione delle catture mensili provvisorie, compresi il formato e i termini per la trasmissione, di cui all'articolo 25, paragrafo 8;
  - (s) la trasmissione automatica continua dei dati VMS, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, gli obblighi del CCP, di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 9;
  - (t) le disposizioni relative alla trasmissione elettronica, alle percentuali, al contenuto dei rapporti degli Stati membri, agli obblighi degli osservatori e del comandante della nave, di cui rispettivamente all'articolo 28, paragrafi 3, 4, 6, 9 e 10;
  - (u) il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 30, paragrafo 1;
  - (v) gli obblighi del comandante durante le ispezioni di cui all'articolo 33;
  - (w) gli obblighi degli ispettori e dello Stato membro di ispezione, di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3;
  - (x) gli obblighi degli Stati membri di ispezione, di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2;
  - (y) l'elenco delle violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, gli obblighi degli ispettori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 36, paragrafo 3;
  - (z) gli obblighi dello Stato membro di approdo, di cui all'articolo 40;
  - (aa) gli obblighi del comandante di un peschereccio, di cui all'articolo 42, paragrafo 1;
  - (bb) gli obblighi in materia di ispezione degli Stati membri di approdo in relazione a parti non contraenti, di cui all'articolo 47, paragrafo 2;
  - (cc) l'elenco delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri nei confronti di navi figuranti nell'elenco INN, di cui all'articolo 49; e
  - (dd) gli obblighi di presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 50.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche alle misure di conservazione e di esecuzione.

*Articolo 53*  
*Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 52 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [gg/mm/aaaa]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 52 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 52 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 54*

*Attuazione di alcune parti e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione*

1. Le parti e gli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione di cui alle seguenti disposizioni del presente regolamento diventano direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri ed esecutivi nei confronti di persone fisiche e giuridiche il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al paragrafo 2:
  - (a) articolo 3, paragrafi 17, 21 e 29;
  - (b) articolo 4, paragrafo 3, lettera a);
  - (c) articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5;
  - (d) articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
  - (e) articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d);
  - (f) articolo 14, paragrafi 2 e 3;
  - (g) articolo 16, paragrafi 1 e 2;
  - (h) articolo 17;
  - (i) articolo 18, paragrafi da 1 a 4;

- (j) articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e d);
- (k) articolo 20, paragrafo 2, lettera b);
- (l) articolo 21, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a);
- (m) articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 5, lettera a);
- (n) articolo 22, paragrafo 5, lettere a) e b);
- (o) articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e e);
- (p) articolo 25, paragrafo 2 e paragrafo 6, lettera g), paragrafo 7, paragrafo 8 e paragrafo 9, lettera b);
- (q) articolo 26, paragrafo 9, lettera b);
- (r) articolo 27, paragrafo 3, lettere d) e h);
- (s) articolo 28, paragrafo 9, lettera a) e paragrafo 10, lettera a);
- (t) articolo 29, paragrafo 10;
- (u) articolo 31, paragrafo 1, lettera a);
- (v) articolo 32, lettera b);
- (w) articolo 33, lettera c);
- (x) articolo 34, paragrafo 1;
- (y) articolo 35, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, lettera a);
- (z) articolo 40, paragrafo 8, paragrafo 11, paragrafo 13, lettera a), punto iii) e paragrafo 16,
- (aa) articolo 41, paragrafo 2;
- (bb) articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2;
- (cc) articolo 43;
- (dd) articolo 44; e
- (ee) articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e d).

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le parti e gli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le modifiche successive delle parti e degli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione già pubblicati, in conformità al primo comma, entro un mese dalla data in cui esse diventano vincolanti per l'Unione e gli Stati membri.

#### *Articolo 55*

#### *Abrogazione*

I regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 sono abrogati.

#### *Articolo 56*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*